



Camera dei deputati

SERVIZIO BIBLIOTECA

LS

Legislazione Straniera

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XVII n. 4 LUGLIO - AGOSTO 2006

XV Legislatura

Il Bollettino "LS: Legislazione Straniera" è destinato alle esigenze di documentazione interna degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

Legislazione straniera in materia
istituzionale:

Gilda Carnevali, Consigliere di Biblioteca, tel. 2283
Luana Alverone, Consigliere di Biblioteca, tel. 4212
Roberto D'Orazio, Documentarista di Biblioteca, tel. 3338

Legislazione straniera in materia
economica:

Paolo Massa, Consigliere di Biblioteca, tel. 3765
Valeria Gigliello, Consigliere di Biblioteca, tel. 4461
Anna Tirelli, Documentarista di Biblioteca, tel. 3886

Legislazione straniera in materia sociale:

Leonardo Marinucci, Consigliere di Biblioteca, tel. 9942
Costantino Petrosino, Consigliere di Biblioteca, tel. 3580
Fabrizio Megale, Documentarista di Biblioteca, tel. 3419

ISSN 1591-4143

Sommario

AVVERTENZA	5
Politiche istituzionali	7
Francia	9
IMMIGRAZIONE.....	9
<i>Loi n. 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration</i>	<i>9</i>
Germania.....	11
COSTITUZIONE - RIFORMA	11
<i>Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 22, 23, 33, 52,72, 73, 74, 74a, 75, 84, 85, 87c, 91a, 91b, 93, 98, 104a, 104b, 105,107, 109, 125a, 125b, 125c, 143c), vom 28. August 2006 - Legge di riforma costituzionale.....</i>	<i>11</i>
Germania.....	13
GIUSTIZIA - COOPERAZIONE / ESTRADIZIONE	13
<i>Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Europäisches Haftbefehlsgesetz – EuHbG) vom 20. Juli 2006 - Legge di attuazione della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra gli Stati membri della UE</i>	<i>13</i>
Germania.....	15
PARITÀ UOMO-DONNA	15
<i>Gesetz zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung vom 14. August 2006 - Legge di recepimento di direttive europee per l'attuazione del principio di parità di trattamento</i>	<i>15</i>
Regno Unito.....	17
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	17
<i>International Development (Reporting and Transparency) Act 2006</i>	<i>17</i>
Regno Unito.....	18
GALLES - AUTONOMIA	18
<i>Government of Wales Act 2006.....</i>	<i>18</i>
Spagna.....	20
AUTONOMIA LOCALE / MADRID	20
<i>Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.....</i>	<i>20</i>

Politiche economiche	23
Francia	25
EDILIZIA POPOLARE	25
<i>Loi n. 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement</i>	25
Germania.....	27
INVESTIMENTI	27
<i>Investitionszulagengesetz 2007 (InvZulG 2007) vom 15. Juli 2006 – Legge sugli incentivi agli investimenti</i>	27
Spagna.....	28
ASSICURAZIONI	28
<i>Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados</i>	28
Spagna.....	30
IMPOSTE E TASSE	30
<i>Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera</i> 30	
Spagna.....	32
PIANTE - COLTIVAZIONE / GENETICA VEGETALE	32
<i>Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos</i> 32	
 Politiche sociali	 35
Francia	37
DIRITTI D’AUTORE	37
<i>Loi n. 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information</i>	37
Francia	39
VIOLENZA NELLO SPORT	39
<i>Loi n. 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives</i>	39
Germania.....	41
LAVORO / OCCUPAZIONE	41
<i>Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchend, vom 20. Juli 2006 - Legge sulla continuazione della sicurezza di base per le persone in cerca di lavoro....</i> 41	

Germania.....	43
RIFIUTI	43
<i>Gesetz zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Überwachung, vom 15. Juli 2006 -</i>	
<i>Legge sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di gestione dei</i>	
<i>rifiuti</i>	43
Regno Unito.....	45
MINORI - ASSISTENZA	45
<i>Childcare Act 2006</i>	45
Regno Unito.....	47
SALUTE - TUTELA / SANITÀ PUBBLICA.....	47
<i>Health Act 2006</i>	47
Spagna.....	49
AMBIENTE - SERVIZI DI INFORMAZIONE	49
<i>Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la</i>	
<i>información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio</i>	
<i>ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).....</i>	49
Spagna.....	51
DIRITTI D’AUTORE	51
<i>Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de</i>	
<i>Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de</i>	
<i>abril.....</i>	51
Spagna.....	53
MEDICINALI.....	53
<i>Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y</i>	
<i>productos sanitarios.....</i>	53
Stati Uniti d’America.....	55
PENSIONI	55
<i>Pension Protection Act of 2006</i>	55
Indice delle voci.....	57

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre luglio-agosto 2006.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle leggi ed ai progetti di legge, anche gli eventuali documenti di rilievo politico e istituzionale che precedono o seguono l'iter di approvazione dei provvedimenti legislativi.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

IMMIGRAZIONE

Loi n. 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (J.O. del 25 luglio 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0600037L>

La legge modifica in maniera sostanziale la pur recente legge del 26 novembre 2003, costituendo, la materia, una delle priorità essenziali dell'azione del Governo, come affermato nel comunicato del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2006.

La riforma promossa dal Governo si pone come obiettivo principale di promuovere un'immigrazione scelta ed un'integrazione riuscita e di adattare il flusso migratorio alle capacità di accoglienza della Francia ed ai suoi bisogni economici.

In primo luogo la legge dispone che il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo presuppone il possesso di un visto di lungo soggiorno. Gli stranieri ammessi per la prima volta in Francia, o che entrano regolarmente in un'età compresa tra i 16 e i 18 anni, e che prevedano di rimanervi stabilmente dovranno sottoscrivere un "contratto di accoglienza ed integrazione" che prevede una formazione linguistica e civica. Per ottenere un certificato di residenza, valido per dieci anni, lo straniero deve dimostrare la sua integrazione nella società francese fondata su tre elementi: l'impegno personale di rispettare i principi su cui si fonda la Repubblica, il rispetto effettivo di tali principi e una conoscenza sufficiente della lingua.

Condizioni favorevoli sono previste per il rilascio di titoli di soggiorno agli studenti che abbiano mezzi sufficienti di sussistenza ed un progetto di studio approvato dal loro paese di origine prima della loro partenza. I giovani diplomati stranieri, che intendono frequentare un master in Francia, avranno la possibilità di completare la loro formazione con un'esperienza professionale, nella prospettiva di un ritorno nel paese d'origine.

La legge prevede uno speciale titolo di soggiorno, valido tre anni, denominato "competenze e talenti", per gli stranieri che in base alle loro capacità possano partecipare in modo significativo allo sviluppo economico o alla affermazione in campo intellettuale, scientifico, culturale, umanitario o sportivo della Francia e del paese di cui è originario. Il permesso è accordato in base al contenuto ed alla natura di un progetto presentato dallo straniero e gli consente di esercitare qualsiasi attività professionale legata al progetto.

Il provvedimento traspone in diritto interno alcune direttive comunitarie, semplificando il regime di soggiorno dei cittadini dell'Unione e fissando le condizioni di mobilità in Europa degli stranieri che beneficiano di uno statuto di residenti.

La riforma ha inciso significativamente sulle norme relative all'immigrazione per motivi privati o familiari, ridefinendo le condizioni del rilascio di titoli di soggiorno temporaneo

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



per tali motivi.

Un'importante e controversa innovazione, recata dalla legge in esame, è la soppressione delle norme relative alla regolarizzazione automatica prevista dalla legge sull'immigrazione del 1998, che la consentiva dopo dieci anni di presenza sul territorio nazionale anche in situazione irregolare.

Nuove regole stabiliscono le condizioni per il rilascio dei permessi di soggiorno temporaneo per i lavoratori dipendenti o con lavoro a tempo determinato. Tali titoli possono essere attribuiti ai titolari di un contratto di lavoro per esercitare determinate attività professionali ed in specifiche zone geografiche che presentano difficoltà di reperimento di mano d'opera. Le attività e le zone sono individuate in liste di settore, a carattere nazionale, predisposte dall'autorità amministrativa, previa consultazione delle parti sociali. Il permesso di soggiorno temporaneo può essere concesso anche per esercitare una professione commerciale, industriale o artigianale o un'attività professionale non sottoposta ad autorizzazione.

La legge rende maggiormente restrittive le norme che regolano il raggruppamento familiare: il termine, dal quale lo straniero può fare domanda di ammissione al soggiorno per i membri della sua famiglia, è stato portato da un anno a 18 mesi; l'accoglimento della domanda è condizionato dal fatto di disporre di una abitazione adeguata e da mezzi di sussistenza sufficienti, pari almeno al salario minimo di crescita (SMIC); inoltre la domanda può essere rifiutata qualora lo straniero non si sia conformato ai principi fondamentali della Repubblica.

Ai fini della acquisizione della cittadinanza, da parte di uno straniero che contragga matrimonio con un cittadino francese, è stato innalzato il termine di durata della comunità di vita portandolo da due a quattro anni, allo scopo di contrastare il fenomeno dei matrimoni a scopo di naturalizzazione.

Il rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, o il ritiro dello stesso, possono essere associati all'obbligo di espulsione dal territorio francese, permettendo la fusione delle due decisioni che nella legislazione previgente erano invece distinte.

In materia di asilo la legge rende stabile la lista dei "paesi d'origine sicuri", prevista anche dalla Direttiva europea 2005/85/CE del 1° dicembre 2005, che indica i paesi che "garantiscono il rispetto dei principi di libertà, di democrazia e di Stato di diritto nonché dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", la cui redazione è affidata all'Ofpra (*Office français de protection des réfugiés et des apatrides*) in collaborazione con il Ministero degli affari esteri. Inoltre viene meglio definito il regime giuridico dei centri di accoglienza per i rifugiati, che sono considerati una categoria particolare di centri sociali e medico-sociali, con il compito di assicurare l'accoglienza, l'alloggio e l'assistenza sociale ed amministrativa ai richiedenti l'asilo.



Germania

Legge

COSTITUZIONE - RIFORMA

Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 22, 23, 33, 52,72, 73, 74, 74a, 75, 84, 85, 87c, 91a, 91b, 93, 98, 104a, 104b, 105,107, 109, 125a, 125b, 125c, 143c), vom 28. August 2006 (BGBl., I, S. 334) - Legge di riforma costituzionale

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl106s2034.pdf>

La riforma dell'ordinamento federale dello stato, approvata con un'amplissima maggioranza in entrambi i rami del Parlamento ed entrata in vigore il 1° settembre 2006, rappresenta la più importante e vasta opera di revisione costituzionale che sia mai stata realizzata nella storia della Repubblica federale tedesca.

Il nuovo testo costituzionale prevede l'abrogazione dell'art. 75 GG (*Grundgesetz*, Legge fondamentale), cioè l'eliminazione della c.d. legislazione quadro (*Rahmengesetzgebung*). Come sottolineato nella relazione di accompagnamento al progetto di revisione, la richiesta di due successivi procedimenti legislativi (sul piano federale il primo, su quello di ciascun *Land* il secondo) aveva contribuito a rendere il sistema inutilmente complicato e inefficiente, specialmente per quanto riguarda l'attuazione del diritto comunitario o il settore del diritto dell'ambiente dove è stata maggiormente avvertita l'esigenza di una disciplina unitaria.

Contestualmente all'abrogazione della legislazione quadro nel suo complesso, le materie che ricadevano in tale competenza sono state trasferite in parte alla legislazione esclusiva dei *Länder*, in parte alla legislazione esclusiva della Federazione e in parte alla legislazione concorrente. È stato così rafforzato il potere di organizzazione dei *Länder*, che hanno acquisito la competenza per lo stato giuridico del pubblico impiego a livello regionale, comprensivo della disciplina delle carriere, originariamente prevista nella legislazione quadro. Alla Federazione è stato trasferito il potere di disciplinare, nell'ambito della legislazione concorrente, lo stato giuridico dei pubblici impiegati e dei magistrati regionali, per garantire la loro mobilità all'interno del territorio federale. Per quanto invece concerne il trattamento economico e previdenziale dei dipendenti pubblici regionali, a seguito dell'abrogazione dell'art. 74° GG, la relativa competenza legislativa in materia è stata trasferita ai *Länder*.

Le materie relative all'anagrafe e ai documenti d'identità e alla tutela del patrimonio culturale tedesco dai trasferimenti all'estero sono passate dalla legislazione quadro alla legislazione esclusiva federale. La disciplina giuridica generale della stampa è diventata di competenza legislativa esclusiva dei *Länder*. Le restanti materie della legislazione quadro, infine, sono state trasferite alla legislazione concorrente.

Oltre la metà delle materie attribuite alla legislazione concorrente (art. 72 GG) sono state

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



sottratte alla clausola di necessità. Tra queste figurano, ad esempio, il diritto civile, il diritto penale, il diritto del lavoro e quello previdenziale. In questi settori la Federazione potrà legiferare senza l'onere di dimostrare che una disposizione sia necessaria per realizzare condizioni di vita equivalente nel territorio federale. La riforma prevede inoltre che, nel caso in cui la Federazione eserciti il diritto di legiferare in via prioritaria, i *Länder* possano adottare disposizioni in deroga in alcune materie, seppure con certe limitazioni (caccia, protezione della natura e tutela del paesaggio, ripartizione delle terre, gestione del territorio, regime delle acque, criteri di ammissione all'università e diplomi universitari).

Alla competenza legislativa esclusiva della Federazione (art. 73 GG) sono state inoltre trasferite materie come la disciplina in materia di armi ed esplosivi, la produzione e l'utilizzo dell'energia nucleare a scopi pacifici, l'assistenza agli invalidi di guerra, alle famiglie dei caduti e agli ex prigionieri di guerra. Una nuova competenza (comma 1, punto 9a), introdotta dalla riforma, riguarda la disciplina dei poteri preventivi dell'Ufficio federale di polizia investigativa (*Bundeskriminalpolizei*) ai fini della difesa da pericoli del terrorismo internazionale. La legislazione in tale settore è soggetta ad approvazione del *Bundesrat*.

Sono diventate di competenza esclusiva dei *Länder* - non essendo tali materie contemplate nell'elenco della legislazione concorrente o in quella esclusiva della Federazione - la disciplina giuridica generale della stampa, l'esecuzione penale, il diritto di riunione, la regolamentazione della chiusura degli esercizi commerciali e i servizi di ristoro. In riferimento ai rapporti con l'Unione Europea, il nuovo testo dell'art. 23 GG, comma 6, limita i diritti di partecipazione dei *Länder* nelle questioni europee che interessano le loro competenze esclusive a tre specifiche materie: istruzione scolastica, cultura e sistema radiotelevisivo.

La riforma costituzionale prevede inoltre la riduzione del numero di leggi che necessitano dell'assenso del *Bundesrat* (c.d. *Zustimmungsgesetze*) ai sensi dell'art. 84 GG, comma 1, e introduce nuove fattispecie di codecisione per le leggi federali che comportano rilevanti oneri finanziari a carico dei *Länder*.

In attesa che venga affrontato in una seconda fase del processo di revisione costituzionale il dibattito sui rapporti finanziari tra Federazione *Länder*, la riforma ha tuttavia introdotto alcune modifiche di carattere finanziario che prevedono: la riduzione dei finanziamenti misti (art. 91a GG, comma 1, n. 1: è scomparsa dai "compiti comuni" la materia dell'edilizia universitaria); l'introduzione di criteri più rigorosi per la concessione di aiuti finanziari federali ai *Länder* (art. 104b GG); il rafforzamento dell'autonomia tributaria dei *Länder*, ai quali spetterà la definizione dell'aliquota della tassa sull'acquisto di terreni (art. 105 GG, comma 2°).

La riforma federale ha infine stabilito un nuovo meccanismo di responsabilità solidale tra Federazione e *Länder* per quanto riguarda gli obblighi discendenti dagli atti normativi comunitari in relazione al rispetto della disciplina di bilancio (nuovo comma 5 aggiunto all'art. 109 GG). Le sanzioni per la violazione dei criteri del Patto di stabilità europeo saranno sopportate, rispettivamente, in misura del 65 per cento dalla Federazione e per il 35 per cento dai *Länder*. La quota a carico dei *Länder* dovrà essere ulteriormente suddivisa: i *Länder* nel loro insieme risponderanno in via solidale del 35 per cento degli oneri ad essi spettanti in proporzione al rispettivo numero di abitanti; il restante 65 per cento dovrà essere sostenuto dai *Länder* in proporzione alla rispettiva responsabilità.



Germania

Legge

GIUSTIZIA - COOPERAZIONE / ESTRADIZIONE

Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Europäisches Haftbefehlsgesetz – EuHbG) vom 20. Juli 2006 (BGBl., I, S. 1721) - Legge di attuazione della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra gli Stati membri della UE

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl106s1721.pdf>

L'approvazione di una nuova legge per l'attuazione della decisione quadro comunitaria sul mandato d'arresto europeo (n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002) è stata necessaria dopo che il Tribunale costituzionale federale, con sentenza (2 BvR 2236/04) del 18 luglio 2005, ha dichiarato la nullità della precedente legge di attuazione del 21 luglio 2004 per incompatibilità con alcune disposizioni costituzionali (art. 2, comma 1, in combinato disposto con art. 20 comma 3, art. 16 comma 2 e art. 19 comma 4).

Dopo l'anticipata conclusione della legislatura nel luglio 2005, le elezioni per il rinnovo del *Bundestag* e la formazione del nuovo governo, il disegno di legge elaborato dal Ministero federale della giustizia è stato presentato al *Bundesrat* il 27 gennaio 2006 (stampato BR 70/06); contestualmente, un progetto di legge dall'identico contenuto è stato invece presentato al *Bundestag* (stampato BT 16/544) dai gruppi parlamentari della *Große Koalition* CDU/CSU e SPD.

La legge consta di quattro articoli: il primo contiene alcune modifiche alla legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (*Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen*), in cui viene inserita la Parte ottava appositamente dedicata al sostegno degli Stati membri dell'Unione europea; l'articolo 2, che non figurava nella legge abrogata, specifica chiaramente e in linea con la giurisprudenza costituzionale, che la legge sul mandato d'arresto europeo comporta la limitazione di alcuni diritti fondamentali costituzionalmente garantiti (si tratta del diritto di libertà personale, del segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni e della tutela dall'estradizione); l'art. 3 reca una piccola modifica (art. 5) della legge sulle spese nel settore dell'amministrazione della giustizia (*Justizverwaltungskostenordnung*); il quarto ed ultimo articolo dispone l'entrata in vigore della legge per il 2 agosto 2006.

La nuova disciplina che, rispetto alla legge di attuazione del 2004, si limita a modificare gli articoli 79, 80 e 83a della legge sull'assistenza giudiziaria internazionale, mira a rendere notevolmente più semplici e agevoli le procedure di consegna e di transito tra paesi membri della UE. Il miglioramento della cooperazione in materia penale è infatti

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



una componente irrinunciabile per lo sviluppo di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia all'interno dell'Unione europea.

Il comma 1 dell'art. 79 stabilisce in linea di principio l'obbligo di autorizzare una richiesta ammissibile di estradizione (*Auslieferung*) o di transito (*Durchlieferung*) trasmessa da un altro Stato membro dell'Unione europea. La richiesta può essere respinta soltanto se, ai fini dell'autorizzazione, sussista uno degli impedimenti (*Bewilligungshindernisse*) previsti dal successivo art. 83b. In tal caso è inoltre esplicitamente sancito l'obbligo di motivare il rifiuto del consenso. Prima della decisione di ammissibilità da parte della Corte d'appello (*Oberlandesgericht*), l'Ufficio competente per l'autorizzazione decide se intende o meno far valere gli impedimenti di cui all'art. 83b. In caso negativo, la decisione va motivata ed è soggetta alla successiva verifica della Corte d'appello.

Con riferimento all'art. 16, comma 2 della costituzione (*Nessun Tedesco può essere estradato all'estero. Con legge può essere adottata una deroga per l'estradizione ad uno Stato membro dell'Unione Europea o ad un Tribunale internazionale, purché siano salvaguardati i principi dello stato di diritto*), l'art. 80 dispone che, ai fini dell'azione penale, l'estradizione di cittadini tedeschi è ammissibile soltanto in due casi: se si ha la sicurezza che lo Stato europeo richiedente sarà disposto a riconsegnare successivamente alla Germania il perseguito, su sua richiesta, per scontare la pena nel paese di cui è cittadino; se il reato commesso presenta un nesso significativo con lo Stato richiedente, cioè se è avvenuto del tutto o in gran parte nel territorio di quest'ultimo, oppure se, trattandosi di un grave reato con caratteristiche tipicamente transnazionali (come ad esempio atti di terrorismo internazionale, traffico di droga e tratta di esseri umani), ha almeno in parte avuto luogo nello Stato richiedente. In questo ultimo caso il perseguito non potrà appellarsi alla tutela del suo diritto di cittadinanza.

Per quanto invece riguarda l'esecuzione della pena, un cittadino tedesco può essere estradato in uno Stato membro dell'Unione europea soltanto se il reato non abbia alcun collegamento rilevante con il territorio della Repubblica federale e se è punibile in base alla legge penale vigente in entrambi gli ordinamenti (dello Stato richiedente e dello Stato richiesto), rientrando con molta probabilità nell'elenco dei reati che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della decisione quadro UE, possono dar luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo. Per l'estradizione ai fini dell'esecuzione della pena è comunque richiesto il consenso del condannato. Qualora non sia quindi possibile estradare un cittadino tedesco condannato nello Stato richiedente, la Germania dovrà impegnarsi ad eseguire la pena detentiva conformemente al suo diritto interno (art. 4, n. 6 della decisione quadro europea).

Le disposizioni contenute nell'art 83a, infine, stabiliscono e definiscono il contenuto necessario degli atti e dei documenti che devono essere presentati, così come previsto anche per la trasmissione di un mandato d'arresto europeo, perché l'estradizione possa essere ritenuta ammissibile.



Germania

Legge

PARITÀ UOMO-DONNA

Gesetz zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung vom 14. August 2006 (BGBl. I, S. 1897) - Legge di recepimento di direttive europee per l'attuazione del principio di parità di trattamento

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl106s1897.pdf>

L'uguaglianza dinanzi alla legge è un principio contemplato dall'art. 3 della Legge fondamentale (*Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge. Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato promuove la effettiva attuazione della equiparazione di donne e uomini e agisce per l'eliminazione delle situazioni esistenti di svantaggio. Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap*). Nel rapporto dei cittadini, uomini e donne, con lo Stato i principi di parità e uguaglianza, costituzionalmente garantiti, vincolano tutti i settori della vita pubblica. Le quattro direttive che la legge del 14 agosto traspone nell'ordinamento tedesco (Direttiva n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Direttiva n. 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; Direttiva n. 2002/73/CE del 23 settembre 2002 che modifica la direttiva 76/207 CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro; Direttiva n. 2004/113/CE del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura) impongono allo Stato l'obbligo di estendere tale tutela anche al settore occupazionale e professionale.

L'elemento principale della legge di attuazione delle quattro direttive è costituito dall'introduzione, all'art. 1, di una nuova legge generale sulla parità di trattamento (*Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG*) avente come scopo quello di impedire o di rimuovere le situazioni di svantaggio a motivo della razza, dell'origine etnica, del sesso, della religione o delle opinioni filosofiche, della condizione di invalidità, dell'età o dell'identità sessuale di un individuo.

Nella prima delle sei sezioni in cui si suddivide l'AGG vengono inoltre stabiliti l'ambito di applicazione della legge (vita lavorativa, protezione sociale, agevolazioni sociali,

segue



formazione, campo del diritto civile) e le definizioni di forme di discriminazione diretta e indiretta, di molestie e molestie sessuali secondo le indicazioni delle direttive europee.

La seconda sezione contiene una serie di disposizioni in materia di diritto del lavoro finalizzate alla tutela del lavoratore. In linea di principio la legge sancisce un generale divieto di discriminazione (*Benachteiligungsverbot*), prevedendo alcune eccezioni, cioè casi in cui è ritenuto ammissibile un trattamento differenziato. Vengono poi descritti gli obblighi dei datori di lavoro e i diritti dei lavoratori dipendenti. Il cardine di questa parte della legge è tuttavia costituito dalle disposizioni relative al versamento di indennizzi o al risarcimento di eventuali danni cui è tenuto il datore di lavoro che abbia infranto il divieto di discriminazione.

Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale, l'art. 23 della sezione quarta prevede la possibilità che ci si possa avvalere anche del sostegno di "associazioni contro la discriminazione" (*Antidiskriminierungsverbände*), autorizzate a patrocinare la parte lesa in processi in cui non è prescritta dalla legge la presenza di un avvocato.

Un ruolo di notevole importanza nella lotta contro la discriminazione è attribuito all'Ufficio federale antidiscriminazione (*Antidiskriminierungsstelle des Bundes*) istituito dall'art. 25 dell'AGG presso il Ministero federale per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani. A questo Ufficio, cui sono tenuti a fornire informazioni tutte le autorità federali e tutti gli uffici pubblici, potrà rivolgersi chiunque ritenga di essere stato discriminato per uno dei motivi citati dalla legge. L'Ufficio svolge funzioni di consulenza e di mediazione nel tentativo di giungere alla composizione amichevole di controversie eventualmente insorte per violazione del principio di non discriminazione e sottoposte alla sua attenzione. L'Ufficio ha inoltre il compito di effettuare indagini a carattere scientifico e di presentare al *Bundestag* una relazione ogni quattro anni in cui potrà fare opportune raccomandazioni a scopo preventivo o per l'adozione di misure volte a rimuovere casi di discriminazione. In tutte queste funzioni e, in particolare per il dialogo con gruppi e organizzazioni sociali attivi nella lotta contro la discriminazione, l'Ufficio federale è coordinato da un comitato (*Beirat*), di cui all'art. 30 della legge, composto al massimo da 16 persone, per metà uomini e metà donne.

L'art. 2 della legge di recepimento introduce infine nell'ordinamento una legge di contenuto sostanzialmente analogo ma specifica per la tutela del principio di parità di trattamento tra donne e uomini appartenenti alle forze armate (*Gesetz über die Gleichbehandlung der Soldatinnen und Soldaten – SoldGG*). L'art. 17 di questa legge estende anche ai militari l'applicazione delle disposizioni contenute nella sezione sesta dell'AGG, relative ai compiti e alle funzioni dell'Ufficio federale antidiscriminazione.



Regno Unito

Legge

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

International Development (Reporting and Transparency) Act 2006

(Legge promulgata il 25 luglio 2006)

<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/20060031.htm>

Derivata da un progetto di iniziativa parlamentare (*Private Member's Bill*), la legge in rassegna persegue il fine di garantire, attraverso il controllo del Parlamento, una maggiore trasparenza circa l'utilizzazione dei fondi stanziati dal Governo per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Le nuove disposizioni non abrogano, quindi, né modificano la vigente disciplina della materia – che ha fonte nell'*International Development Act* del 2000 – ma la completano, munendo di base legislativa l'obbligo referente verso il Parlamento del Ministro competente (a capo del *Department for International Development*, DFID), e determinandone il contenuto. Si dispone, infatti, che nella sua relazione annuale il Ministro fornisca indicazione specifica dei programmi di aiuto allo sviluppo posti in essere dal Governo, degli stanziamenti a tale scopo effettuati e dei criteri di utilizzazione dei fondi.

Si intendono così predisporre gli strumenti conoscitivi necessari ad un'analisi, da parte del Parlamento, della spesa complessivamente effettuata per la cooperazione internazionale (a cui il Regno Unito destina attualmente 6,5 milioni di sterline); nonché ad una valutazione dei progressi compiuti in relazione all'impegno, al quale ha aderito il Regno Unito, di riservare entro il 2015 lo 0,7% del prodotto interno lordo al perseguimento degli otto obiettivi dichiarati prioritari, nel 2000, dalle Nazioni Unite nel quadro dell'iniziativa nota come *Millennium Development Goals*.

Tali obiettivi, giova ricordare, sono stati individuati nella eliminazione dei casi più gravi di fame e povertà; nella generalizzazione dell'istruzione primaria; nella parità tra i sessi e nella tutela della condizione femminile; nella riduzione della mortalità infantile; nella tutela della salute delle donne in gravidanza; nella lotta all'AIDS, alla malaria ed altre malattie; nella sostenibilità ambientale; nell'assistenza allo sviluppo economico.

Nella relazione del Ministro – dei cui elementi essenziali è riportata espressa indicazione nell'allegato al testo normativo – devono dunque essere riportate informazioni puntuali relativamente al grado di realizzazione degli obiettivi suddetti; alla coerenza rispetto a ciascuno di essi delle misure adottate, specie sotto il profilo della loro efficacia e trasparenza; alle iniziative riferite ai singoli ambiti regionali e ai differenti Paesi beneficiari, nel quadro degli accordi sia bilaterali che multilaterali conclusi dal Regno Unito.



Regno Unito

Legge

GALLES - AUTONOMIA

Government of Wales Act 2006

(Legge promulgata il 25 luglio 2006)

<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/20060032.htm>

Nel 1998 il Parlamento di Westminster approvava il *Government of Wales Act*, ad esito di un articolato processo elaborativo e all'interno di un disegno politico complessivamente diretto a devolvere ad organi di governo locale competenze precedentemente accentrate nel Governo e nel Parlamento nazionale. Con la legge del 1998, coeva dei provvedimenti analoghi, ma differenziati nel contenuto, adottati per le altre principali regioni del Paese (Scozia e Irlanda del Nord), è stata istituita un'assemblea legislativa – l'Assemblea Nazionale del Galles – dotata di poteri di normazione secondaria e composta di 60 membri; di essi, 40 sono eletti con sistema maggioritario nei medesimi collegi uninominali delle elezioni politiche, 20 con sistema proporzionale sulla base di liste regionali presentati dai partiti politici in cinque circoscrizioni elettorali della regione.

Un carattere particolare della suddetta Assemblea, valso finora a differenziarla dalle corrispondenti istituzioni scozzese e nord-irlandese, si è potuto cogliere nell'attribuzione ad essa di competenze le quali, secondo l'impostazione tradizionale, sarebbero da ricondurre ai separati ambiti del Legislativo e dell'Esecutivo. L'organo è stato infatti investito, contestualmente all'esercizio in nome della Corona di determinati poteri normativi, di compiti precedentemente assolti dal *Secretary of State of Wales* membro del Governo di Londra; di modo che tale natura "ibrida" si è rispecchiata nell'organizzazione interna dell'Assemblea, polarizzata in due nuclei corrispondenti alle sue funzioni, rispettivamente, di tipo legislativo e di governo. Questa soluzione è stata oggetto, in anni successivi e alla luce dell'esperienza applicativa, di un ripensamento critico che è giunto a prospettare l'opportunità di demarcare un confine tra le due sfere di attribuzioni nonché tra i correlati ambiti funzionali. Di conseguenza, la stessa Assemblea adottava, nel febbraio del 2002, una mozione con cui si richiedeva "la separazione più chiara possibile tra Governo ed Assemblea che possa ottenersi alla stregua della legislazione vigente"; ed intanto essa già cominciava a designare i Ministri e le relative amministrazioni come *Welsh Assembly Government*, e a tenerli distinti dall'Assemblea propriamente detta e dal suo apparato servente, da quel momento denominato *Assembly Parliamentary Service*.

L'attribuzione alla titolarità di organi distinti delle sfere di competenza fin da principio concentrate in modo unitario nell'Assemblea Nazionale del Galles si è ritenuta necessaria, d'altra parte, anche in vista di una riformulazione della sua potestà normativa in modo da farvi rientrare compiti di legislazione primaria, benché da esplicarsi nell'ambito regionale e nel limite della loro compatibilità con le competenze riservate al Parlamento di Londra. Un superamento dell'assetto unitario, od "ibrido", delineato dal

segue



legislatore del 1998 veniva pertanto suggerito anche nelle conclusioni dell'indagine affidata ad una commissione appositamente insediata dalle autorità gallesi (si tratta del *Richard Report* pubblicato nel 2004); e la stessa Assemblea provvedeva infine, con risoluzione adottata il 6 ottobre 2004, a richiedere un provvedimento di riforma della propria legge istitutiva. Da queste premesse, qui schematicamente riassunte, è derivata l'iniziativa del Governo centrale che, accogliendo tali istanze, ha dapprima anticipato le linee di fondo di una nuova disciplina dell'autonomia del Galles in un "Libro Bianco" pubblicato nel 2005 (*Better Governance for Wales*), e poi perseguito l'approvazione della legge in esame.

Il testo normativo innova la legge del 1998 riformulandone ampiamente i contenuti, ma preservandone l'impianto generale. Innanzitutto, l'organo di governo (*Welsh Assembly Government*) vi è configurato come entità separata dall'Assemblea e responsabile dinanzi ad essa, presieduto da un Primo Ministro nominato dalla Regina su designazione della stessa Assemblea, e formato da Ministri scelti dal Primo Ministro. Rimangono tuttavia immutate le regole sulla composizione dell'Assemblea (con riguardo al regime elettorale, delle ineleggibilità ed incompatibilità), prevedendosi soltanto - in linea con quanto già disposto per il Parlamento scozzese - la possibilità di uno scioglimento anticipato dell'Assemblea, rispetto alla scadenza quadriennale, qualora ciò venga richiesto con risoluzione approvata da almeno due terzi dei componenti. Disposizioni ulteriori sono dettate sulla remunerazione dei membri dell'Assemblea e sui conferimenti ai raggruppamenti politici costituiti al suo interno (secondo modalità analoghe a quelle che connotano, nel Parlamento di Westminster, il cosiddetto "*Short Money*"), soggetti ad un regime di pubblicità.

La legge riformula, rispetto alla precedente disciplina e con previsioni di maggior dettaglio, il ruolo del Presidente, del Vice Presidente e del *Clerk* o Segretario generale dell'Assemblea (la cui figura è ora espressamente prevista dalle legge, sull'esempio dello *Scotland Act* del 1998), ed attribuisce ad una commissione appositamente istituita (la *Assembly Commission*) la responsabilità dei servizi di supporto e degli affari del personale (la cui gestione dovrà aver luogo secondo criteri uniformità a quelli concernenti il personale del *Welsh Assembly Government*). Sebbene siano dalla legge rimesse ai regolamenti dell'Assemblea (*standing orders*, la cui approvazione prevede però il concorso del Governo centrale) l'istituzione e l'ordinamento delle commissioni da creare al suo interno, essa detta norme generali riguardo ai criteri di composizione, tali da assicurare la rappresentanza complessivi dei gruppi politici.

Per quanto concerne i profili della potestà normativa correlata all'autonomia gallese, è da segnalare che ai Ministri la legge riconosce la titolarità di poteri normativi propri (anziché esercitati su delegazione dell'Assemblea). Essa prevede, d'altra parte, la possibilità di estendere l'ambito di competenza legislativa dell'Assemblea attraverso un procedimento che contempla la devoluzione, mediante *Order in Council* e previa approvazione del Parlamento, dei relativi poteri da esercitare nelle materie enumerate nell'allegato quinto del testo normativo; i provvedimenti adottati dall'Assemblea in esercizio di tali accresciute competenze ricevono il *nomen legis* di *Assembly Measures*. Una ulteriore estensione di tali competenze può inoltre aver luogo, previo l'espletamento di consultazioni referendarie, mediante autorizzazione all'Assemblea di emanare provvedimenti normativi di rango sostanzialmente primario senza dover fare ricorso al Parlamento di Londra, pur rimanendo a questo riservata la potestà di legiferare in materie riguardanti il Galles.



Spagna

Legge

AUTONOMIA LOCALE / MADRID

Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid (BOE num. 159)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/05/pdfs/A25202-25215.pdf>)

La legge in esame, promossa dal Governo dopo una lunga attesa da parte dell'opinione pubblica, costituisce l'attuazione dell'articolo 5 della Costituzione spagnola del 1978, che definisce Madrid quale capitale dello Stato, e dell'articolo 6 della legge organica sullo Statuto di autonomia della Comunità di Madrid del 1983, che recita: "La città di Madrid, per la sua condizione di capitale dello Stato e sede delle istituzioni fondamentali, avrà un regime speciale, regolamentato da una legge approvata dalle *Cortes*. Questa legge stabilirà i rapporti tra le istituzioni statali, regionali e municipali, nell'esercizio delle loro rispettive competenze".

Il Governo nel presentare il progetto, che è stato approvato dal Parlamento senza sostanziali modifiche, non si è limitato a risolvere il problema dell'attuazione delle norme citate, ma ha preso in considerazione anche i problemi di carattere sociale che derivano dal fatto che la città è centro di una vasta area metropolitana con una popolazione di oltre 3 milioni di persone, per cui ha incluso nel provvedimento alcune norme speciali che rendono possibile il governo efficace della città. Le disposizioni contenute nella legge non interferiscono con l'esercizio delle competenze legislative della Comunità autonoma di Madrid.

La legge si compone di 55 articoli suddivisi in quattro titoli.

Il Titolo I dispone in merito al regime giuridico derivante dallo status di capitale e pone le basi della sua autonomia. In particolare viene affrontato il problema della sicurezza della città in relazione alle celebrazioni ufficiali che in essa possono avere luogo. Si è inoltre istituita la "*Comisión Interadministrativa de Capitalidad*", organo di cooperazione, per le materie più direttamente riconducibili allo status di capitale, cui partecipano lo Stato, la Comunità di Madrid ed il Comune; la Commissione avrà un proprio regolamento approvato all'unanimità dai suoi membri.

Il Titolo II riguarda gli aspetti organizzativi del Comune di Madrid in quanto capitale dello Stato. Esso è basato su due principi: in primo luogo viene meglio definita la separazione dei poteri tra il Consiglio comunale e l'esecutivo, rafforzando le funzioni del governo locale; in secondo luogo viene ampliato l'ambito della potestà normativa e dell'autonomia municipale. Al sindaco viene conferita la facoltà di proporre al Consiglio comunale la designazione, tra i consiglieri, del Presidente e del Vicepresidente. La legge definisce le competenze proprie del Consiglio comunale al fine di rafforzare il suo ruolo

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



di organo politico cui spettano le decisioni strategiche, il controllo politico e la potestà normativa, attribuendo alla Giunta comunale le funzioni di carattere esecutivo, in linea con il sistema di governo parlamentare che si vuole realizzare per la capitale.

Nel Titolo III della legge sono definite le diverse forme di attribuzione delle competenze alla città, distinguendole tra competenze proprie e delegate ed inoltre si individuano quali, tra quelle precedentemente a carattere statale, sono state assegnate alla capitale. In conformità con quanto previsto dalla Carta europea dell'Autonomia locale e con la legislazione nazionale, viene affermata la piena autonomia nell'esercizio delle competenze esclusive, fatta salva l'esigenza di coordinamento con le altre amministrazioni pubbliche.

Il Titolo IV è dedicato allo speciale regime giuridico previsto per la capitale, in considerazione della vastità dell'attività amministrativa svolta dal Comune di Madrid e dell'esigenza di prevedere procedure rapide ed efficaci, al fine di rendere più agile l'attuazione della gestione amministrativa. In particolare, in materia di procedimento amministrativo, sono state abbreviate le fasi della procedura di approvazione delle norme municipali da parte del Consiglio comunale, prevedendo l'abolizione della doppia lettura delle proposte legislative.

Contrariamente a quanto auspicato dai rappresentanti del Comune di Madrid, la legge non comprende disposizioni relative ad uno specifico regime di finanziamento, che sarà oggetto della più ampia riforma della legge sugli enti locali.

Politiche economiche



Francia

Legge

EDILIZIA POPOLARE

Loi n. 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (J.O. del 16 luglio 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500245L>

La legge n. 2006-872 (c.d. *Loi Borloo*) ha lo scopo di amplificare gli sforzi già intrapresi dal Governo, sul piano della coesione sociale, per fronteggiare la crisi degli alloggi che la Francia sta attraversando negli ultimi anni. La legge, approvata il 13 luglio 2006, fa parte di un patto nazionale per gli alloggi che punta a finanziare in modo più adeguato le nuove operazioni di costruzione di immobili o di riadattamento di strutture preesistenti, a mobilitare le risorse fondiari esistenti e intervenire sul sistema degli alloggi abitativi nel suo complesso. A tal fine saranno delimitati con decreto i perimetri delle zone all'interno delle quali le operazioni edilizie saranno considerate operazioni d'interesse nazionale (secondo la definizione del *Code de l'urbanisme*, art. L121-2). Le nuove norme introducono misure che ruotano intorno a quattro tematiche:

- aiutare le collettività territoriali a costruire;
- aumentare l'offerta di case a canone controllato (*loyer maîtrisé*);
- favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione per le famiglie economicamente svantaggiate;
- rafforzare la possibilità per tutti di accedere ad un'abitazione confortevole.

La legge n. 2006-872, composta da 112 articoli e divisa in tre titoli, detta innanzitutto disposizioni volte a rendere utilizzabili le risorse fondiari esistenti per la realizzazione di nuovi alloggi su beni immobili appartenenti allo Stato o a enti pubblici o ceduti da questi ultimi (artt. 3-27). In particolare, per lo Stato che si muoverà da esempio rispetto alle altre collettività, la legge prevede una semplificazione delle procedure di messa in vendita dei terreni ed un rafforzamento della sua capacità d'iniziativa per far realizzare su di essi progetti edilizi.

La legge permette di rafforzare il carattere operativo dei piani urbanistici locali. Tali piani potranno imporre alle operazioni di costruzione, nei settori geografici individuati, una percentuale minima di alloggi sociali o intermedi, sulla base di programmi locali per l'*habitat* elaborati dalle comunità di comuni di più di 50.000 abitanti, comprendenti almeno un comune con più di 15.000, le comunità di agglomerati urbani e le comunità urbane (art. 3). Si prevede ugualmente la modifica dei piani urbanistici che non permettono di rispondere ai bisogni di costruzione di abitazioni e la possibilità di derogare, in tali casi, alle regole di densità abitativa.

Al fine di facilitare l'accesso alla proprietà dell'abitazione, cui aspira l'80% dei francesi,

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



la legge applica il tasso ridotto dell'IVA (5,5%) alle operazioni di accesso alla proprietà situate nei quartieri "in rinnovamento urbano" (art. 28) e la riforma del prestito immobiliare senza interessi per acquirenti con redditi riconosciuti "modesti" (art. 30). Queste operazioni favoriranno una maggiore differenziazione urbana e sociale dei quartieri suddetti. Si prevede anche una modernizzazione degli operatori del settore, attraverso l'unificazione dello statuto degli uffici pubblici HLM (*Habitations à Loyer Modéré*) e l'ampliamento del ruolo dell'Agenzia nazionale per il miglioramento dell'*habitat* (ANAH) che diventa l'Agenzia nazionale dell'*habitat* (ANH) (art. 37) e interverrà in maniera più consistente nel parco delle locazioni private a canoni controllati (*maîtrisés*).

La legge introduce (artt. 39-40) un nuovo dispositivo di aiuto all'investimento locativo immobiliare, il c.d. *Borloo Populaire*, applicabile ad abitazioni nuove o già esistenti. Il *Borloo Populaire* costituisce un forte incentivo fiscale all'investimento nella costruzione e nell'acquisto di alloggi da affittare a canoni "intermedi" (*loyers intermédiaires*), destinati ad affittuari con redditi modesti o medi (redditi inferiori al *plafond* previsto per usufruire dei Prestiti Locativi Intermedi, c.d. *Prêts Locatifs Intermédiaires*, finalizzati alla costruzione di alloggi in edilizia popolare). Per beneficiare delle agevolazioni fiscali i proprietari devono dare in locazione il loro bene a titolo di residenza principale a canoni inferiori del 30% ai prezzi di mercato per un periodo di almeno nove anni. In cambio il *Borloo Populaire* permette di dedurre ogni anno dal reddito imponibile una frazione del prezzo d'acquisto dell'immobile: l'ammortizzazione fiscale è del 50% del prezzo d'acquisto del bene dopo 9 anni di locazione e può essere portata al 65% se l'immobile è dato in locazione alle stesse condizioni per 15 anni. Il proprietario beneficia anche di una deduzione fiscale del 30% sui canoni percepiti. Ai privati che vogliono investire nel settore immobiliare viene offerta anche una buona rendita annuale, del 5,5% in caso di rivendita del bene alla fine dei 9 anni o del 7% alla fine dei 15 anni.

Il dispositivo può essere scelto dai privati per beni immobili acquistati a partire dal 1° gennaio 2006.

Numerose le misure previste (artt. 60-78) per rafforzare l'accesso sociale all'abitazione e a sostegno di persone in condizioni economiche svantaggiate o di *handicap*, nell'attribuzione di alloggi sociali in locazione. In particolare si segnalano le disposizioni che:

- favoriscono l'accesso agli alloggi sociali alle persone che escono dai dispositivi di ospitalità d'urgenza o che riprendono un'attività lavorativa dopo un periodo lungo di disoccupazione (art. 60 e 73);
- rafforzano il dispositivo di supporto al canone attraverso l'uso del Fondo di solidarietà per gli alloggi (*Fonds de solidarité pour le logement*) nel parco delle abitazioni sociali;
- vietano, soprattutto durante il periodo invernale, il taglio delle utenze di acqua, elettricità, riscaldamento e gas nelle abitazioni assegnate a famiglie in difficoltà economica (art. 75).



Germania

Legge

INVESTIMENTI

Investitionszulagengesetz 2007 (InvZulG 2007) vom 15. Juli 2006 (BGBl I, S. 1614) – Legge sugli incentivi agli investimenti
(<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl106s1614.pdf>)

Con questa legge vengono prorogate fino al 31 dicembre 2009 le misure di incentivazione degli investimenti già previste da una analoga precedente legge del 2005 con scadenza al 31 dicembre 2006 (*Investitionszulagengesetz 2005*). Particolare attenzione viene dedicata al riguardo al rilancio delle economie dei nuovi *Länder* appartenenti all'ex territorio della Repubblica Democratica Tedesca.

Gli incentivi riguardano sia la creazione di nuove aziende sia l'ampliamento o la diversificazione produttiva di aziende esistenti.

Le tipologie di attività produttiva che possono beneficiare degli incentivi sono particolarmente estese, specie per quanto riguarda l'offerta di servizi produttivi ad altre imprese (elaborazione e gestione dati; ricerca e sviluppo; ricerche di mercato e sondaggi d'opinione; progettazione tecnica e design industriale; pubblicità).

L'importo di riferimento per la determinazione dell'entità del sussidio (*Bemessungsgrundlage*, § 4) è costituito dalla somma dei costi di produzione (*Herstellungskosten*) o di acquisizione (*Anschaffungskosten*) sostenuti nell'anno di riferimento.

L'ammontare ordinario del sussidio (§ 5) è pari al 12,5% di tale importo, estensibile tuttavia fino al 27,5% in determinate condizioni che riguardano in particolare le piccole e medie imprese dislocate sul territorio dei nuovi *Länder*.

In relazione all'obbligo di conformità con la normativa europea in materia di aiuti alle imprese, la legge contiene una delega al Ministero federale delle finanze per la estensione della disciplina sull'obbligo di notifica riguardante gli ambiti produttivi qualificati, a livello europeo, come "settori sensibili".



Spagna

Legge

ASSICURAZIONI

Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados (BOE núm. 170)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/18/pdfs/A26959-26983.pdf>)

Il provvedimento in esame recepisce nell'ordinamento spagnolo la direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa. Scopo della direttiva è quello di delineare un nuovo quadro normativo tale da consentire agli intermediari assicurativi di esercitare la professione in tutto il territorio dell'UE, contribuendo al corretto funzionamento del mercato unico assicurativo e garantendo maggiori tutele ai consumatori.

La legge in esame, che ha abrogato la *Ley 9/1992, de 30 de abril, de mediación en seguros privados*, si compone di 68 articoli, distribuiti in tre titoli.

I tre principali obiettivi del provvedimento sono: regolamentare le nuove forme di intermediazione; affermare il principio dell'uguaglianza di trattamento delle diverse categorie di intermediari, esigendo requisiti professionali equivalenti per tutti; rafforzare il principio della trasparenza a garanzia dei destinatari dei servizi.

Per quanto concerne il primo obiettivo la legge disciplina il c.d. "intermediario assicurativo collegato", figura già esistente in alcuni Paesi dell'UE, vale a dire il professionista che esercita un'attività di intermediazione assicurativa in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, se i prodotti di assicurazione non entrano in concorrenza. La nuova legge richiede anche maggiore trasparenza all'intermediazione assicurativa svolta dalle banche e fortemente radicata in Spagna.

La legge individua i requisiti professionali minimi per i diversi tipi di intermediari (esclusivi o vincolati). Per l'agente assicurativo che opera in esclusiva si conferma il regime giuridico precedentemente vigente, ma spetterà alle imprese di assicurazione verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge prima della stipula del contratto di agenzia, fornire la necessaria formazione tecnica e controllare l'onorabilità del soggetto stesso. Nel caso degli intermediari vincolati a più imprese assicuratrici, spetta all'agente stesso autocertificare il possesso dei requisiti minimi ed un livello di conoscenza sufficiente a svolgere l'attività. In termini di responsabilità civile derivante dagli atti dell'intermediario vincolato, si prevede la possibilità che sia assunta dalle imprese in nome delle quali sono stati stipulati i contratti oppure l'agente può sottoscrivere un contratto assicurativo di responsabilità civile professionale, fatti salvi gli eventuali profili penali o amministrativi.

La legge introduce, inoltre, misure a garanzia della trasparenza nel settore assicurativo. In particolare l'intermediario assicurativo, prima della stipula del contratto, è tenuto a

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



fornire al cliente le seguenti informazioni: la propria identità, l'indicazione del registro professionale presso il quale è iscritto, se possiede partecipazioni dirette o indirette superiori al 10 per cento del capitale sociale di una società di assicurazioni, se un'impresa di assicurazioni possiede una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale sociale della società intermediatrice, le modalità previste dalla legge per far pervenire i reclami da parte della clientela. Altri obblighi informativi sono più specificatamente collegati alla natura dell'intermediazione vincolata o esclusiva. Affinché la clientela possa disporre di tutte le informazioni necessarie per le proprie decisioni, si richiede anche che l'intermediario specifichi i motivi che lo inducono a proporre un certo tipo di contratto assicurativo.

Per quanto riguarda, infine, la ripartizione di competenze tra Governo centrale e Comunità Autonome, la legge stabilisce che l'amministrazione statale competente è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le Comunità Autonome che, attraverso i propri statuti, hanno assunto competenza in materia di disciplina delle assicurazioni la manterranno nei confronti degli agenti vincolati, dei broker di assicurazione e di riassicurazione e degli ordini professionali che risiedono ed operano nel territorio della Comunità stessa. Conformemente a quanto disposto dalla Costituzione spetta, invece, allo Stato il controllo economico-finanziario dell'intermediazione assicurativa nel suo complesso.



Spagna

Legge

IMPOSTE E TASSE

Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera (BOE núm. 170)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/18/pdfs/A26950-26958.pdf>

La legge in esame contiene una serie di misure di natura fiscale relative a vari settori economici, alcune delle quali necessarie per adeguare l'ordinamento spagnolo all'entrata in vigore di norme comunitarie. Sono di seguito esaminate le principali misure recate dalla legge stessa.

Per quanto concerne le imprese, si elimina il meccanismo della doppia imposizione fiscale su dividendi e plusvalenze derivanti dalla partecipazione al capitale sociale di aziende che non risiedono sul territorio spagnolo. Si modifica pertanto l'articolo 32 del Testo Unico sulle Imposte relative alle Società, al fine di adattare il quadro normativo vigente al contesto economico internazionale e di facilitare il processo di integrazione delle imprese spagnole in ambito europeo.

Ulteriori modifiche al Testo Unico sulle Imposte relative alle Società sono contenute nell'articolo 3 della legge in esame, che recepisce la direttiva 2005/19/CE, recante il nuovo regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi. La direttiva ha introdotto un regime di neutralità fiscale per le rendite derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale. La fusione od operazione analoga non comporta, infatti, alcuna imposizione delle plusvalenze - che sono determinate per differenza fra il valore reale delle attività e delle passività trasferite e il loro valore fiscale - al momento dell'operazione in questione, ma soltanto quando tali plusvalenze saranno di fatto realizzate. Inoltre, si estende l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni alle scissioni che non comportano lo scioglimento della società che trasferisce determinati rami di attività, ai trasferimenti della sede sociale di una società europea (SE) o di una società cooperativa europea (SCE) da uno Stato membro all'altro, e ad altri tipi di società, in particolare alle SE, alle SCE e alle entità considerate trasparenti sotto il profilo fiscale. Infine, per la prima volta il diritto comunitario mette a punto la definizione di "scissione parziale", come l'operazione mediante la quale una società trasferisce, senza essere sciolta, uno o più rami di attività a una o più società nuove o preesistenti, mediante l'assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



saldo in contanti che non superi il 10 per cento del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli. L'articolo 3, comma 2 adegua la nozione già presente nell'ordinamento giuridico spagnolo alla nuova definizione stabilita a livello comunitario. Inoltre l'articolo 3, comma 3, dispone l'estensione del regime di neutralità fiscale alle operazioni di acquisizione di pacchetti azionari finalizzate all'effettivo controllo azionario, quando l'entità acquirente già dispone della maggioranza dei diritti di voto in consiglio.

L'articolo 2 modifica l'articolo 39 dello stesso Testo Unico, incrementando dal 10 al 12 per cento la percentuale deducibile per l'acquisto di nuovi veicoli industriali o commerciali ecologici impiegati per il trasporto su strada. Tale misura intende ottemperare all'impegno assunto dal Governo di equilibrare i costi del settore dei trasporti a fronte della forte crescita del prezzo dei carburanti. Nella stessa direzione vanno ad incidere altre due misure: la riduzione del 75 per cento dell'imposta sui premi assicurativi per l'anno 2006 e lo sgravio del 50 per cento dell'aliquota d'imposta sulle attività economiche per il trasporto su strada per gli esercizi 2006 e 2007.

Infine, si concede una più ampia capacità normativa alle Comunità Autonome in materia di imposte indirette su idrocarburi e immatricolazione di autoveicoli, al fine di drenare verso le Comunità maggiori risorse finanziarie utili a garantire un'offerta sanitaria di qualità, come concordato nell'ambito della II Conferenza dei Presidenti delle Comunità Autonome del settembre 2005.



Spagna

Legge

PIANTE - COLTIVAZIONE / GENETICA VEGETALE

Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos (BOE núm. 178)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/27/pdfs/A28165-28178.pdf>)

Il crescente utilizzo in agricoltura di semi e piante di vivaio, dovuto alla positiva incidenza sulla capacità produttiva, sulla resistenza agli agenti patogeni e sulla qualità del raccolto, ha comportato una piena integrazione tra le tecnologie d'avanguardia messe a punto nei laboratori di ricerca e il campo coltivato vero e proprio. Si è pertanto stabilita una forte interdipendenza tra i soggetti che operano nella filiera e cioè laboratori di ricerca, agricoltori, produttori e commercianti di prodotti vivaistici, industrie agroalimentari, distributori e consumatori, da cui è derivata la necessità di una disciplina più adeguata ed equilibrata del settore.

L'esigenza di una disciplina organica della materia discende anche dal fatto che il precedente quadro legislativo, ed in particolare la *Ley 11/1971, de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Vivero* è stato più volte modificato dai provvedimenti che hanno recepito le direttive comunitarie nell'ordinamento spagnolo. Inoltre, il provvedimento in esame intende delineare in maniera chiara gli ambiti di competenza che permangono in capo allo Stato, alla luce della ripartizione di competenze tra Stato e Comunità Autonome contenuta nella carta costituzionale e delle sentenze del Tribunale Costituzionale intervenute in materia.

La *Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales*, modificata dalla *Ley 3/2002, de 12 de marzo*, rappresenta il primo tentativo di regolamentazione del settore attraverso la creazione del Registro delle varietà protette, la cui gestione era stata affidata all'amministrazione statale. La legge in esame completa il quadro giuridico preesistente, individuando i requisiti indispensabili per la commercializzazione delle nuove varietà e istituendo il Registro delle varietà commerciali, strettamente correlato a quello già esistente delle varietà protette. A quest'ultimo registro devono essere iscritte quelle varietà per le quali si riconosce un diritto di proprietà, che si traduce in un'esclusiva di produzione e di commercializzazione per l'inventore. Tale esclusiva non può essere esercitata se non viene rilasciata l'autorizzazione alla commercializzazione, che si ottiene proprio attraverso l'iscrizione al Registro delle varietà commerciali.

La sperimentazione di laboratorio o applicata all'agricoltura che si richiede per l'iscrizione nel Registro delle varietà protette, non deve essere ripetuta per l'iscrizione nel Registro delle varietà commerciali, fatta eccezione per alcune prove aggiuntive di

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



carattere agronomico, che forniscono ulteriori informazioni sui vantaggi agronomici delle nuove varietà in relazione a quelle esistenti. Le competenze relative ad entrambi i registri sono state affidate allo Stato (Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione), per garantire il maggior grado possibile di omogeneità della valutazione delle prove esibite da coloro che richiedono l'iscrizione ai registri. Tale responsabilità viene affidata allo Stato, nel rispetto della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato in materia di legislazione sulla proprietà intellettuale ed industriale, come disposto dall'articolo 149.1.9 della Costituzione.

Il Titolo II è interamente dedicato alle varietà commerciali e all'iscrizione al relativo Registro. In particolare vengono disciplinati: la natura dell'iscrizione, i limiti alla commercializzazione, i requisiti e la procedura di iscrizione (presentazione delle richieste, pubblicità delle domande, ricorsi, modalità e durata del procedimento).

Il Titolo III si riferisce alla produzione e alla commercializzazione delle specie vivaistiche. In particolare il processo di produzione e di etichettatura dei semi e delle piante provenienti da vivai sarà sottoposto ad un controllo ufficiale di competenza delle Comunità Autonome per verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge. I produttori di tali semi e piante sono tenuti a collaborare con i competenti organi di controllo per consentire le necessarie verifiche e dovranno da soli, o in collaborazione con altri produttori, procedere ad una serie di autocontrolli introdotti dalla legge stessa. Per controllare in qualunque fase del processo produttivo, la qualità, la purezza della varietà e la condizione sanitaria dei semi e delle piante in commercio, le Comunità Autonome e lo Stato, nei rispettivi ambiti di competenza, predisporranno piani specifici di sperimentazione sul campo ed in laboratorio.

Il Titolo IV è infine dedicati alle c.d. risorse genetiche di origine vegetale, cioè tutti i materiali genetici vegetali con valore reale o potenziale per l'agricoltura e l'alimentazione. Poiché lo sviluppo di nuove varietà grazie a tecniche di complessità crescente poggia su tali risorse, diventa imprescindibile disciplinare per via legislativa la gestione e la protezione delle risorse genetiche vegetali, promuovendone in particolare l'utilizzo sostenibile e le sinergie con lo sviluppo dell'agricoltura.

Politiche sociali



Francia

Legge

DIRITTI D'AUTORE

Loi n. 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (J.O. del 3 agosto 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX0300082L>

La legge sul diritto d'autore, approvata definitivamente il 30 giugno 2006, è un ponderoso atto normativo formato da 52 articoli distribuiti in cinque titoli.

Il titolo I (artt. 1-30) concerne la trasposizione della direttiva n. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. L'art. 1 introduce alcune eccezioni ai diritti patrimoniali d'autore, tra cui: le riproduzioni temporanee che fanno parte di un processo tecnico; le riproduzioni e le rappresentazioni fatte da persone giuridiche ed enti (biblioteche, archivi, ecc.) destinate ai disabili; le riproduzioni a fini di conservazione da parte di biblioteche, musei, archivi (art. L122-5 del codice della proprietà intellettuale). L'art. 4 prevede che se la vendita di esemplari materiali di un'opera è autorizzata dall'autore o dagli aventi diritto in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non vi è bisogno di nuova autorizzazione per la vendita in altro Stato (art. L122-3-1). Gli artt. 9 e 10 modificano alcuni aspetti della "Commissione della copia privata"; tale organo, nel fissare la remunerazione per copia privata dovuta sui supporti di registrazione, prende in considerazione le misure tecniche di protezione; inoltre i resoconti dei suoi lavori sono resi pubblici ed essa deve inviare un rapporto annuale al Parlamento (artt. L311-4 e L311-5). L'art. 12 introduce nel codice una sezione 2 (libro III, titolo III, capitolo I) intitolata "Misure tecniche di protezione e di informazione", composta dagli artt. da L331-5 a L331-22, inseriti dagli artt. 13, 14, 16, 17 e 18. In particolare l'art. L331-5 definisce quali misure tecniche tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare le utilizzazioni, di opere o altri materiali protetti, non autorizzate dal titolare del diritto d'autore o diritto connesso. Le misure tecniche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un codice di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'oggetto protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione. Sono assimilate a tali misure le informazioni elettroniche riguardanti il regime dei diritti di un'opera, quando uno degli elementi dell'informazione è connesso alla riproduzione o alla comunicazione al pubblico dell'opera (art. L331-22). Il contratto tra autore ed editore dell'opera deve menzionare la possibilità di ricorrere alle misure tecniche di cui all'art. L331-5 o alle informazioni di cui

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



all'art. L331-22 (art. L131-9, inserito dall'art. 11). L'importazione, il trasferimento da uno Stato della Comunità europea, la fornitura e l'edizione di *software* capaci di trattare opere protette con misure tecniche che permettono il controllo a distanza o l'accesso a dati personali, è possibile dopo una dichiarazione preventiva al servizio di Stato incaricato della sicurezza dei sistemi informativi (art. 15). È creata l'Autorità di regolazione delle misure tecniche, con il compito di controllare il settore delle misure tecniche di protezione e d'identificazione delle opere e degli oggetti protetti dal diritto d'autore o diritti connessi (art. L331-17, inserito dall'art. 17). Essa si assicura che le misure tecniche non abbiano come conseguenza, per incompatibilità reciproca o incapacità di interoperabilità, di impedire, nell'utilizzo di un'opera, ulteriori limitazioni oltre a quelle decise dal titolare del diritto (art. L331-6, inserito dall'art. 14). Gli editori di *software*, i produttori di sistemi tecnici e i gestori di servizi, possono chiedere all'autorità, in caso di rifiuto di accesso alle informazioni essenziali all'interoperabilità, di garantirla nel rispetto dei diritti delle parti e di ottenere dal titolare delle misure tecniche le informazioni essenziali all'interoperabilità (art. L331-7, inserito dal medesimo articolo). È punito con tre anni di reclusione e 300.000 euro di ammenda il fatto di pubblicare, mettere a disposizione del pubblico o comunicare al pubblico, scientemente e in qualsiasi forma, *software* destinati manifestamente alla messa a disposizione del pubblico non autorizzata di opere e oggetti protetti e di incitare scientemente, anche attraverso annunci pubblicitari, all'uso di tali *software* (art. L335-2-1, inserito dall'art. 21). È inoltre punito con ammenda di 3.750 euro il fatto di violare consapevolmente, se non per fini di ricerca, una misura tecnica efficace, al fine di alterare la protezione di un'opera e ogni intervento volto ad aggirare, neutralizzare o eliminare il meccanismo di protezione (art. L335-3-1, inserito dall'art. 22). Le misure tecniche efficaci possono essere altresì utilizzate per proteggere banche dati di cui il produttore non ha autorizzato l'utilizzo (art. L342-3-1, inserito dall'art. 29).

Il titolo II (artt. 31-33) concerne il diritto d'autore dei dipendenti dello Stato, delle collettività territoriali, degli enti pubblici a carattere amministrativo. L'esistenza di un contratto di locazione d'opera o di servizio da parte dell'autore non comporta deroga al godimento del diritto, ciò vale anche per i dipendenti pubblici (art. L111-1, modificato dall'art. 31). Il diritto di sfruttamento delle opere create da tali soggetti nell'esercizio delle loro funzioni, appartiene allo Stato. Per lo sfruttamento commerciale, lo Stato dispone solo di un diritto di preferenza (art. L131-3-1, inserito dall'art. 33).

Il titolo IV ("Deposito legale", artt. 39-47), dispone, tra l'altro, l'obbligo del deposito legale per *software* e banche dati messi a disposizione del pubblico mediante supporti materiali, analogo obbligo è imposto a segni, segnali, scritti, immagini, suoni o messaggi di ogni natura, oggetto di comunicazione al pubblico per via elettronica (art. L131-2 del codice del patrimonio, modificato dall'art. 39). Gli organismi depositari procedono alla raccolta di tali oggetti secondo procedure automatiche, superando anche eventuali codici o restrizioni all'accesso (art. L132-2-1, inserito dall'art. 41).

Nel titolo V ("Disposizioni varie", artt. 48-52), vi è il riconoscimento del diritto di seguito agli autori di opere originali grafiche e plastiche di uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, quale diritto inalienabile di partecipazione ai proventi delle vendite dell'opera dopo la prima cessione effettuata dall'autore o dagli aventi diritto, se interviene come venditore, acquirente o intermediario un professionista del mercato dell'arte (art. L122-8 del codice della proprietà intellettuale, novellato dall'art. 48).



Francia

Legge

VIOLENZA NELLO SPORT

Loi n. 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives (J.O. del 6 luglio 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0609241L>

La legge in questione è stata approvata definitivamente dal Senato, in seconda lettura, il 27 giugno 2006; è stato adottato, senza modificazioni, il testo già approvato dall'Assemblea Nazionale l'8 giugno. Si segnala che la legge è una di quelle poche risultanti da una proposta di legge parlamentare (*proposition de loi*); i presentatori (Goausguen e altri) sono stati mossi dall'obiettivo di prendere in considerazione, a completamento delle disposizioni legislative esistenti, la dinamica collettiva delle violenze negli stadi e intorno ai medesimi e di rinforzare le misure preventive di sicurezza.

La legge di compone di sei articoli, che apportano delle modifiche al codice dello sport. Le Federazioni sportive possono essere assistite, nell'ambito delle loro azioni di prevenzione delle violenze in occasione di manifestazioni sportive amatoriali, dai membri della riserva civile della polizia nazionale (art. L331-4-1 del codice dello sport, inserito dall'art. 1 della legge).

Le persone condannate alla pena complementare dell'interdizione ad accedere o ad avvicinarsi a un luogo dove si svolge una manifestazione sportiva, sono obbligate dal tribunale a rispondere, al momento in cui si svolgono eventi sportivi, alle convocazioni di qualsiasi autorità o persona designata dai giudici (art. L332-11 del medesimo codice, modificato dall'art. 2).

L'identità delle persone colpite da un decreto prefettizio di interdizione dai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, può essere resa nota dal prefetto alle Federazioni sportive autorizzate e alle associazioni dei tifosi (art. L332-16, modificato dall'art. 3).

Le associazioni o i gruppi che sostengono le associazioni sportive i cui membri hanno commesso collettivamente e ripetutamente atti di distruzione di beni, di violenza su persone o di incitamento all'odio o di discriminazione contro persone a motivo della loro origine, orientamento sessuale, sesso o appartenenza reale o presunta a un'etnia, nazione, razza o religione determinata, in occasione di manifestazioni sportive, possono essere sciolti con decreto, previo parere della Commissione nazionale consultiva di prevenzione delle violenze in occasione di manifestazioni sportive. Tale Commissione è composta da: due membri del Consiglio di Stato; due magistrati; un rappresentante del Comitato nazionale olimpico e sportivo, un rappresentante delle Federazioni sportive e un rappresentante delle leghe professionali, nominati dal Ministro incaricato agli sport e una personalità scelta per la sua competenza in materia, nominata dal medesimo Ministro (art.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



L332-18, inserito dall'art. 4).

I soggetti che gestiscono i sistemi di videosorveglianza in un luogo in cui si svolgono manifestazioni sportive e gli organizzatori delle manifestazioni devono assicurarsi, prima dell'inizio dell'evento, del buon funzionamento di tali sistemi, altrimenti incorrono in un'ammenda di 15.000 euro (art. L332-2-1, inserito dall'art. 5).

Sono poi vietate la partecipazione e l'organizzazione alla ricostituzione delle associazioni sciolte in applicazione dell'art. L332-18 del codice dello sport; la partecipazione è punita con 1 anno di reclusione e 15.000 euro di ammenda, l'organizzazione con 2 anni e 30.000 euro; tali pene sono ulteriormente aumentate se alla base dello scioglimento dell'associazione vi sono state violenze commesse in ragione dell'origine, dell'orientamento sessuale, del sesso o dell'appartenenza vera o presunta della vittima a un'etnia, una nazione, una razza o una religione determinata (art. L332-19 del codice, inserito dall'art. 6). Sono quindi stabilite le pene per le persone giuridiche penalmente responsabili delle infrazioni alla sicurezza delle manifestazioni sportive (art. L332-20, inserito dal medesimo articolo). Le persone fisiche o giuridiche colpevoli delle infrazioni di cui all'art. L332-19 del codice, incorrono nella pena della confisca dei beni mobili e immobili appartenenti o utilizzati dall'associazione e alla confisca di uniformi, insegne, emblemi, armi e tutto il materiale utilizzato o utilizzabile dall'associazione (art. L332-21, inserito dallo stesso articolo).



Germania

Legge

LAVORO / OCCUPAZIONE

Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchend, vom 20. Juli 2006 (BGBl, I, 1706) - Legge sulla continuazione della sicurezza di base per le persone in cerca di lavoro

<http://217.160.60.235/BGBL/bgb11f/bgb1106s1706.pdf>

In Germania la riforma del mercato del lavoro (cosiddetta “riforma Hartz”) è stata attuata, in particolare, attraverso una serie di leggi scaglionate nel tempo note come “Leggi sull’introduzione di servizi moderni nel mercato del lavoro” (*Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt*).

La quarta e ultima di queste leggi (nota come “Hartz IV”), entrata in vigore il 1° gennaio 2005, fra vari altri interventi, ha unificato l’indennità di disoccupazione (*Arbeitslosenhilfe*) e l’assistenza ai disoccupati (*Sozialhilfe*) in un’unica “sicurezza di base per le persone in cerca di lavoro” (*Grundsicherung für Arbeitsuchende*), il cui scopo principale è di aumentare il grado di responsabilità degli interessati, appoggiandolo con incentivi finanziari da un lato, meccanismi sanzionatori dall’altro. Tale sicurezza di base è oggetto del Libro II del Codice sociale (*Sozialgesetzbuch II*) e viene cofinanziata dall’Ufficio federale del lavoro, dalle regioni e dai comuni.

Dalla sua introduzione, nel 2005, ad oggi la succitata “sicurezza di base per le persone in cerca di lavoro” ha tuttavia fatto registrare un ampio sfioramento delle previsioni di spesa, poiché nello stesso periodo il numero dei beneficiari è salito da 3,3 milioni a 4 milioni di persone.

Una prima riforma è stata effettuata con la legge recante modifica del Libro II del Codice sociale, approvata il 24 marzo 2006, che ha disposto una serie di economie nell’indennità di disoccupazione di lunga durata (*Arbeitslosengeld II*) limitatamente ai giovani di età inferiore a 25 anni, che sono stati scoraggiati a lasciare il nucleo familiare, con il quale formano da quest’anno un’unica “comunità beneficiaria” (*Bedarfsgemeinschaft*), al fine di ridurre le spese (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 2/2006, p. 51).

Una seconda riforma è stata ora aggiunta dalla legge in commento, che ha introdotto ulteriori misure per rendere più sostenibile economicamente la sicurezza di base.

In primo luogo, ogni beneficiario dell’indennità di disoccupazione di lunga durata che nell’arco di un anno, senza un valido motivo, rifiuti per tre volte l’offerta di lavoro che gli viene proposta può vedersi revocate tutte le prestazioni della sicurezza di base.

In secondo luogo, la legge dispone l’obbligo per l’Ufficio del lavoro di proporre immediatamente ad ogni nuovo beneficiario dell’indennità di disoccupazione di lunga durata un’offerta di lavoro, anche per accorciare i termini di un’eventuale decadenza dalle succitate prestazioni della sicurezza di base.

segue





La legge in commento appare quindi basata, come le precedenti, sul principio di responsabilità del disoccupato, che essa rafforza mediante la previsione di ulteriori controlli e sanzioni.

Infine, la nuova legge affida al Governo il compito di effettuare una valutazione sull'economicità e sull'efficacia della sicurezza di base nel 2008, presentando una relazione in merito ai due rami del Parlamento.



Germania

Legge

RIFIUTI

Gesetz zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Überwachung, vom 15. Juli 2006 (BGBl, I, 1619) - Legge sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti
(<http://217.160.60.235/BGBL/bgb11f/bgb1106s1619.pdf>)

La legge ha il duplice obiettivo di attuare una lunga serie di direttive comunitarie in materia di rifiuti e, nel contempo, di procedere ad una semplificazione dei procedimenti amministrativi di gestione degli stessi da parte delle imprese e degli impianti di smaltimento. E' utile precisare a questo riguardo che la nozione di "gestione dei rifiuti", sottesa alla legislazione tedesca, indica al tempo stesso la riduzione, il riciclo e lo smaltimento.

La nuova legge in commento provvede a modificare numerosi articoli della legge del 1994 sulla gestione dei rifiuti (*Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz – KrWAbfG*).

In primo luogo, essa adegua in modo rigoroso le definizioni delle varie categorie di rifiuti della legislazione tedesca a quelle vigenti nel diritto comunitario. In particolare, la categoria dei "rifiuti sottoposti a controllo speciale", che ha causato le maggiori difficoltà giuridiche e le maggiori spese gestionali, è sostituita da quella di "rifiuti pericolosi" (in opposizione all'altra categoria generale dei "rifiuti non pericolosi").

In secondo luogo, la nuova legge dispone e organizza il passaggio dal sistema cartaceo a quello elettronico per quanto riguarda la preparazione, la comunicazione alle autorità di controllo e l'archiviazione della documentazione fornita dalle imprese e dagli impianti interessati. Tale documentazione comprende essenzialmente i certificati di smaltimento (*Entsorgungsnachweise*) e i documenti di accompagnamento (*Begleitscheine*), che attualmente sono centinaia di migliaia l'anno e che sono pertanto all'origine di rilevanti costi di gestione. Gli scopi della conversione al sistema elettronico non sono unicamente la rapidità e l'economicità, ma anche la disponibilità di dati certi in grado di essere utilizzati nella politica statale e regionale dei rifiuti.

La legge aggiunge che il passaggio deve essere completato su tutto il territorio nazionale entro il 2010, creando una rete che unifichi le imprese e gli impianti di smaltimento da un lato, le diverse autorità di controllo operanti nel settore dall'altro. A questo fine essa autorizza il Governo ad emanare un nuovo regolamento federale sulla documentazione obbligatoria nell'attività di riduzione, riciclo e smaltimento dei rifiuti (*Nachweisverordnung*).

In terzo luogo la legge dispone la sostituzione dei precedenti sistemi di archiviazione con un solo "registro di smaltimento" (*Entsorgungsregister*), di cui alla direttiva comunitaria n. 75/442 e successive modifiche, anch'esso tenuto e gestito in forma elettronica.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



L'obbligo del registro si applica a tutte le imprese e a tutti gli impianti che riciclano o smaltiscono rifiuti.

In quarto luogo e ultimo luogo, viene introdotta la facoltà per i produttori di provvedere essi stessi al ritiro dei rifiuti dei loro prodotti nell'ambito della responsabilità del produttore (*Produktverantwortung*).

Tutte queste misure, che attuano la più recente disciplina comunitaria, si prefiggono di rafforzare la certezza e la trasparenza del diritto a vantaggio, da un lato, degli standard di gestione dei rifiuti, dall'altro delle imprese di smaltimento con attività anche sul mercato europeo.



Regno Unito

Legge

MINORI - ASSISTENZA

Childcare Act 2006

(Legge promulgata l'11 luglio 2006)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060021_en.pdf

Nel 1998 il governo inglese lanciò il *National Childcare Strategy*, dando l'avvio ad una serie di iniziative nel settore dell'assistenza all'infanzia. Nel dicembre del 2004 il governo ha poi pubblicato il documento "*Choice for parents, the best start for children: a ten year strategy for childcare*" (il testo è consultabile all'indirizzo Internet http://www.hm-treasury.gov.uk/media/426/F1/pbr04childcare_480upd050105.pdf), nel quale viene sottolineato come gli investimenti effettuati abbiano senz'altro migliorato i servizi per i bambini e le loro famiglie, ma come ancora molti nuclei familiari abbiano difficoltà nel trovare servizi di assistenza adatti alle loro situazioni, così come la qualità dei servizi forniti risulti ancora non uniforme. Un simile documento in materia "*Childcare is for Children*" è stato pubblicato nel novembre 2005 per il Galles.

Con il fine di centrare gli obiettivi fondamentali posti nei suddetti documenti, cioè la scelta (*choice*), l'accessibilità (*affordability*), la disponibilità (*availability*) e la qualità (*quality*) dei servizi, è stata approvata la presente legge, formata da tre parti principali, il cui testo finale è sostanzialmente simile a quello del disegno di legge originario (esaminato nel Bollettino LS n. 6 del 2005, p. 49-50)

Nella Parte Prima sono stabiliti i doveri a carico delle autorità locali in Inghilterra, in relazione alla promozione del benessere (*well-being*) dei bambini ed alla riduzione delle disuguaglianze esistenti. Gli enti locali potranno operare in modo autonomo e flessibile, adattando la tipologia dei servizi alle diverse circostanze territoriali e potendo sia fornire servizi direttamente che affidarli ad altri soggetti. A tale proposito la legge promuove l'integrazione tra i servizi per l'assistenza all'infanzia con gli altri servizi sociali, sanitari ed occupazionali, imponendo alle autorità locali di operare di concerto con il *National Health Service* ed il *JobCentre Plus* (la rete degli uffici di collocamento e di assistenza sociale).

Una particolare attenzione è rivolta all'assistenza a favore dei genitori che lavorano o stanno seguendo corsi di formazione al lavoro, così come dei genitori di bambini disabili; inoltre le autorità locali sono tenute a garantire che, nell'area di loro competenza, sia assicurato un livello definito di servizi di assistenza, a titolo gratuito, per i bambini di età inferiore a 6 anni e che non frequentano ancora la scuola obbligatoria.

La legge impone anche alle autorità locali di organizzare dei servizi di informazione adeguati per i genitori, con notizie sui servizi di assistenza, le strutture che li erogano e le

segue





pubblicazioni esistenti.

Nella Parte Seconda sono contenute disposizioni di natura simile, rivolte alle autorità locali del Galles, anche se non così ampie e dettagliate come quelle riguardanti gli enti locali inglesi.

Nella Parte Terza sono invece contenute norme sulla regolamentazione e i controlli relativi alle attività di assistenza ai bambini ed ai soggetti che se ne occupano. Tali compiti ispettivi sono affidati all'Ispettore Capo (*Chief Inspector*) dell'*Office for Standards in Education* (OFSTED), che ha come referente il ministro competente e presso il quale si dovranno tenere due registri dei soggetti e delle organizzazioni che si occupano di servizi di assistenza all'infanzia, uno relativo a chi si occupa dei bambini entro il 1° settembre successivo al compimento del loro quinto anno (*early years*) ed uno riguardante i servizi per i bambini dopo il 1° settembre successivo al compimento del quinto anno e fino agli otto anni (*later years*); all'interno dei suddetti registri dovranno essere rubricati a parte coloro che forniscono servizi a domicilio (*childminders*).

E' consentita anche la registrazione volontaria da parte di altri soggetti che non sono obbligati a farlo in base alla legge, ma che comunque si occupano o si prendono cura di bambini; il testo rinvia, a tale proposito, a norme specifiche di attuazione.

La legge indica infine, in maniera dettagliata, i requisiti richiesti e le modalità di iscrizione ai registri, così come i casi di sospensione o cancellazione successiva, nonché le ipotesi di illecito amministrativo e le corrispondenti sanzioni.



Regno Unito

Legge

SALUTE - TUTELA / SANITÀ PUBBLICA

Health Act 2006

(Legge promulgata il 19 luglio 2006)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060028_en.pdf

La presente legge, contenente disposizioni volte sia a tutelare la salute pubblica sia a migliorare i servizi offerti dal *National Health Service*, è divisa in sette parti.

Nella Parte prima, contenente disposizioni in materia di divieto di fumo, è data attuazione ai principi esposti nel Libro Bianco "*Choosing Health: Making healthy choices easier*", pubblicato nel novembre 2004 (testo disponibile all'indirizzo Internet <http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/12/07/92/04120792.pdf>), nel quale si esponeva una netta preferenza a favore delle aree non destinate al fumo. La sezione 2 della legge introduce quindi il principio generale che in tutti i locali (*premises*) è vietato fumare "se essi sono aperti al pubblico". Il divieto si applica, in generale, solo quando vi è apertura al pubblico, ma nei luoghi di lavoro in cui prestino lavoro più di una persona, anche se non contemporaneamente, o abbia accesso il pubblico al fine di acquisire beni o servizi, il divieto si applica sempre. E' anche precisato che tali locali, però, devono avere la caratteristica di luoghi "chiusi o sostanzialmente chiusi" (*enclosed or substantially enclosed*). La sezione 3 della legge prevede comunque la possibilità, da parte del Segretario di Stato per la Salute, di emanare regolamenti che contengano eccezioni ai suddetti principi, con riferimento ai luoghi dove le persone possano tenere la propria residenza, anche temporanea (alberghi, case di cura e di riposo, prigioni ed altri luoghi di detenzione), ai club e alle altre associazioni private, nonché ai locali pubblici nei quali sono servite e consumate bevande, con formulazione più restrittiva rispetto a quella del disegno di legge originario (si veda la scheda nel Bollettino LS n. 5 del 2005. p. 47-48), nel quale la possibile eccezione riguardava i locali pubblici dove venivano servite non solo bevande ma anche cibi. Al Segretario di Stato per la Salute è data infine facoltà di emanare regolamenti per disciplinare il divieto di fumo in tutti i mezzi di trasporto (autoveicoli, treni, navi ed aerei) e per modificare l'età minima consentita per l'acquisto del tabacco e dei suoi derivati, fissandola comunque tra i 16 ed i 18 anni di età.

Nella Parte seconda, dedicata alla prevenzione ed al controllo delle infezioni contratte a seguito di trattamenti sanitari, è data facoltà al Segretario di Stato per la Salute di emanare un apposito "codice di condotta" (*code of practice*) riguardante le cure fornite o prescritte dal *National Health Service*. Il codice impegnerà sia tutti gli organi del servizio sanitario pubblico in Inghilterra, con esclusione delle *Strategic Health Authorities*, sia altri enti speciali che operano tra Inghilterra e Galles (*cross-border Special Health Authorities*), nell'osservanza di standard qualitativi relativi alla prestazione dei servizi

segue





sanitari. Sul rispetto di quanto dettato dal codice vigilerà la *Commission for Healthcare Audit and Inspection*, che potrà indirizzare agli organi ritenuti inadempienti delle ingiunzioni per il miglioramento dei servizi erogati (*improvement notices*).

La Parte Terza è suddivisa in due capitoli concernenti, rispettivamente, il controllo dei farmaci e la vendita delle specialità medicinali nelle farmacie. Nel capitolo primo viene imposto agli organi del settore sanitario che trattano o utilizzano farmaci in regime controllato (*controlled drugs*), cioè il cui uso improprio è potenzialmente dannoso o pericoloso per l'uomo, di nominare al proprio interno un *accountable officer*, responsabile dell'utilizzo di tali farmaci nell'ambito dell'ente stesso; le autorità competenti per il controllo dei farmaci godranno, a tale proposito, del diritto di entrata e di ispezione negli ospedali gestiti dal *National Health Service*, negli ambulatori dei *general practitioners*, nelle farmacie comunali ed in tutte le altre organizzazioni legate al servizio sanitario pubblico, al fine di verificare il corretto trattamento dei farmaci suddetti. Nel capitolo secondo sono invece proposte delle modifiche alla legislazione vigente sulla vendita dei medicinali nelle farmacie, con accentuazione della personale responsabilità del farmacista titolare del locale o, comunque, di un altro farmacista titolato, in caso di esercizio gestito in società, per tutti i profili relativi alla somministrazione e vendita dei medicinali al pubblico. Le disposizioni della parte terza si applicano non solo in Inghilterra e in Galles, ma in tutto il Regno Unito.

Nella Parte quarta vengono proposte delle modifiche al *National Health Service Act 1977*. Innanzi tutto viene richiesto il pagamento di una tassa (*charge*) per le farmacie che facciano domanda per poter erogare i servizi farmaceutici pubblici nell'ambito del *National Health Service*; è inoltre data facoltà ai *Primary Care Trusts*, gli organi che gestiscono i budget per la fornitura dell'assistenza sanitaria di base in Inghilterra, ed ai *Local Health Boards*, che svolgono la stessa funzione in Galles, di valutare se i richiedenti possano effettivamente migliorare la distribuzione dei farmaci e di altri prodotti sanitari nella loro zona. In secondo luogo sono eliminate le restrizioni vigenti, gravanti sui *Primary Care Trusts*, nel poter stipulare convenzioni con soggetti esterni per la fornitura di servizi oculistici; sono comunque anche introdotti dei meccanismi di controllo sui rimborsi delle spese oculistiche, per salvaguardare la spesa pubblica in tale settore, così come sono previste altre modifiche per rafforzare, in generale, i poteri delle autorità nazionali competenti in materia di lotta alla corruzione ed alle truffe perpetrate ai danni del sistema sanitario pubblico.

Nella Parte quinta della legge si intende sostituire l'attuale *National Health Service Appointments Commission*, che svolge funzioni di consulenza ed assistenza nei confronti del Segretario di Stato per la Sanità, nei suoi compiti di nomina dei presidenti (e degli altri membri non appartenenti all'esecutivo) di diversi enti pubblici sanitari, con un nuovo organo denominato *Appointments Commission*. Tale organismo, qualificato come "ente pubblico non governativo" (*non-departmental public body*), continuerà a svolgere funzioni similari, ma non più riferite soltanto alle nomine dei vertici degli enti del settore sanitario, ma anche di quelli che lavorano nel campo dell'assistenza sociale in generale; la consulenza dell'*Appointments Commission* potrà inoltre essere richiesta anche da altri ministeri.

La Parte Sesta contiene, infine, brevi disposizioni miscellanee e la Parte settima reca le disposizioni finali concernenti, tra l'altro, l'entrata in vigore e le future norme applicative. Il testo è completato da nove allegati.



Spagna

Legge

AMBIENTE - SERVIZI DI INFORMAZIONE

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) (BOE núm. 171)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27109-27123.pdf>

L'articolo 45 della Costituzione spagnola qualifica "un ambiente idoneo allo sviluppo della persona" come un bene giuridico che tutti hanno il diritto di utilizzare così come il dovere di conservare ed impegna i pubblici poteri nell'adozione delle misure adatte alla sua salvaguardia.

Nell'ambito del dibattito giuridico internazionale sul tema della tutela dei diritti ambientali, alla ricerca degli strumenti fondamentali mediante i quali si potesse garantire alle persone il godimento di un ambiente sano, la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, sottoscritta dai paesi membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, pose i principi del diritto di accesso all'informazione in materia ambientale, della legittimazione alla partecipazione nei processi decisionali e del diritto di accesso alla giustizia in presenza di violazioni.

Successivamente anche l'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e la Direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e sull'accesso alla giustizia.

La Spagna, dopo aver ratificato la Convenzione di Aarhus nel dicembre 2004, ha così voluto recepire le due direttive citate con la presente legge.

La legge 27/2006 è divisa in quattro titoli.

Nel titolo I "Disposizioni generali" è quindi posta, come oggetto della legge, la regolamentazione di tre diritti:

- l'accesso all'informazione ambientale che sia in possesso delle autorità pubbliche o di altri soggetti che ne dispongano a loro nome;
 - la partecipazione nei procedimenti per l'assunzione di decisioni su argomenti che incidano, direttamente o indirettamente, sull'ambiente e la cui elaborazione o approvazione competa alle amministrazioni pubbliche;
 - la richiesta di revisione amministrativa o giudiziale di atti o omissioni, imputabili a qualunque autorità pubblica, che possano costituire violazione alla normativa ambientale.
- E' poi specificato in dettaglio il contenuto dei suddetti diritti e sono riportate definizioni esplicative dei termini contenuti nella legge.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Il Titolo II “Diritto di accesso all’informazione ambientale” regola in particolare il primo dei suddetti diritti, che contempla sia l’obbligo di mettere autonomamente a disposizione informazioni in materia ambientale da parte delle pubbliche autorità sia il dovere di rispondere a richieste particolari inoltrate dai cittadini. Nel primo versante si segnala, in caso di minacce imminenti per la salute umana o per l’ambiente, dovute ad attività umane o a cause naturali, il dovere delle pubbliche autorità di diffondere immediatamente e senza ritardo ogni informazione al pubblico che possa esserne interessato, al fine di adottare le misure necessarie per prevenire o limitare i danni derivanti da tali minacce; per l’accesso all’informazione su richiesta, si segnalano invece l’eliminazione di qualunque forma di diniego automatico da parte delle pubbliche autorità, il dovere di fornire una risposta motivata nel termine generale di un mese e l’obbligo di interpretare in senso restrittivo le circostanze, elencate dalla legge, nelle quali è consentito negare l’informazione.

Il Titolo III “Diritto di partecipazione pubblica negli affari di natura ambientale” pone l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di assicurare una partecipazione reale ed effettiva dei cittadini nei processi di elaborazione, modificazione e revisione di piani, programmi ed altre disposizioni di carattere generale, concernenti materie relative all’ambiente. La legge contiene liste delle suddette materie, ma non disciplina le modalità di partecipazione, rinviando alle normative settoriali. In accordo con la Convenzione di Aarhus e con la legislazione comunitaria sono posti però alcuni principi fondamentali: dovere delle amministrazioni di fornire informazioni, mediante avvisi pubblici od altri mezzi appropriati, anche elettronici, sull’esistenza di proposte di piani, programmi o disposizioni generali; diritto del pubblico di formulare osservazioni e opinioni prima dell’adozione di decisioni; adozione delle decisioni dopo aver tenuto debitamente conto dei risultati della partecipazione pubblica; comunicazione al pubblico delle decisioni adottate e delle loro motivazioni, anche in relazione al processo di partecipazione pubblica.

Il Titolo IV “Accesso alla giustizia e alla tutela amministrativa negli affari ambientali” intende assicurare l’effettività dei diritti di informazione e di partecipazione posti dalla legge, consentendo alle persone fisiche o giuridiche, in caso di atti o omissioni ritenute contrarie alla presente legge, di presentare ricorsi amministrativi (*recursos*) per violazioni commesse dalle autorità pubbliche o reclami (*reclamaciones*) per violazioni attribuibili ad altri soggetti che si assumano responsabilità, esercitino funzioni o prestino servizi pubblici, sotto il controllo delle autorità pubbliche stesse. La legge introduce poi, sulla base della Convenzione di Aarhus, un altro strumento innovativo, denominato “azione popolare negli affari ambientali” (*acción popular en asuntos medioambientales*), a disposizione delle associazioni senza fini di lucro impegnate nella protezione dell’ambiente, costituite da almeno due anni e che svolgano la propria attività nel territorio dove si è svolta la ritenuta violazione della legge. Ciò al fine di dare una legittimazione legale alla tutela di un interesse diffuso come la salvaguardia ambientale.

Da segnalare infine, nell’ambito delle disposizioni finali, le conseguenti modifiche al Testo Unico sulla valutazione di impatto ambientale (*Real Decreto Legislativo 1302/1986*) ed alla *Ley 16/2002*, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento, nonché l’abrogazione della precedente *Ley 38/1995*, sul diritto di accesso all’informazione in materia ambientale.



Spagna

Legge

DIRITTI D'AUTORE

Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (BOE núm. 162)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/pdfs/A25561-25572.pdf>

La presente legge recepisce nell'ordinamento spagnolo la direttiva CEE 2001/29, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, apportando una serie di modifiche al Testo unico sulla proprietà intellettuale, approvato in Spagna nel 1996.

Il legislatore spagnolo, come dichiarato nell'esposizione dei motivi che precede l'articolato della legge, ha voluto seguire il criterio della massima aderenza al testo della direttiva, pur intendendo apportare il minor numero possibile di modifiche alla normativa nazionale.

I diritti armonizzati sono quelli patrimoniali di riproduzione, distribuzione e comunicazione pubblica, con particolare riguardo alle nuove possibilità offerte dalla società dell'informazione e dalle nuove tecnologie digitali. La legge 23/2006 estende infatti le tutele già esistenti nell'ambito della riproduzione con sistemi analogici ai nuovi strumenti offerti dalla tecnologia digitale (non solo CD e DVD, ma anche riproduttori MP3, telefoni cellulari, scanner e stampanti con memoria).

La legge stabilisce poi, in consonanza con la direttiva, una eccezione fondamentale al diritto di riproduzione, riguardante le riproduzioni temporanee di carattere tecnico, prive di rilievo economico, che fanno parte integrante di un procedimento tecnologico, come avviene nei sistemi di trasmissione in rete. Si deve inoltre essere in presenza di "supporti tangibili", come quelli precedentemente elencati (CD, DVD, MP3, ...), con esclusione quindi delle semplici riproduzioni di materiali protetti attraverso la connessione in rete via Internet, anche con tecnologia ADSL, poiché si tratta appunto di semplici connessioni e non di "attrezzature, apparati o supporti materiali capaci di riprodurre".

In aggiunta a tale eccezione obbligatoria, la direttiva elencava una serie di limitazioni facoltative, lasciate alla discrezionalità dei singoli stati. Di tali limiti la legge 23/2006 ne ha recepiti tre, escludendo quindi dalla tutela: 1) Gli atti di riproduzione, distribuzione e comunicazione pubblica di piccole parti di opere già divulgate, con esclusione dei libri di testo e dei manuali universitari, effettuati da docenti con il fine esclusivo di svolgere attività educative all'interno delle aule scolastiche e senza alcun fine di natura commerciale; 2) La comunicazione e la messa a disposizione di opere a favore del pubblico all'interno di musei, biblioteche, fonoteche, filmoteche, emeroteche o archivi di

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



titolarità pubblica o inseriti in istituzioni di carattere culturale o scientifico, attuata a fini di ricerca e realizzata attraverso una rete interna di terminali installati nei locali suddetti; 3) Gli atti di riproduzione, distribuzione e comunicazione pubblica di opere già divulgate, realizzati in beneficio di persone disabili, senza fini di lucro, purché abbiano una relazione diretta con l'*handicap* in questione, siano attuati mediante i mezzi ad esso adatti e si limitino a ciò che esso richiede.

La legge 23/2006, ancora in completo accordo con la direttiva 2001/29, ha aggiunto al Testo unico sulla proprietà intellettuale un nuovo titolo denominato "Protezione delle misure tecnologiche e dell'informazione per la gestione dei diritti". Le "misure tecnologiche" sono tutte quelle tecniche, dispositivi o componenti, volti a impedire, o limitare, atti non autorizzati su opere o materiali protetti dal diritto d'autore; tali misure sono considerate "efficaci" quando facciano ricorso a codici di accesso o ad altri procedimenti quali la cifratura, la distorsione, le diverse modalità di trasformazione dell'opera ed i meccanismi di controllo delle copie. La presente legge consente quindi di perseguire, secondo le modalità già previste nel Testo unico per le altre violazioni alle disposizioni sulla protezione dei diritti d'autore, tutti coloro che eludano le misure tecnologiche efficaci o trattino in alcun modo prodotti o dispositivi progettati per l'elusione delle suddette misure. Sono inoltre perseguibili tutti coloro che compiano consapevolmente atti volti a rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime dei diritti d'autore, contenute nelle opere, così come coloro che in seguito distribuiscano o diffondano i materiali nei quali tali informazioni siano state illecitamente rimosse.

La presente legge recepisce anche altre indicazioni contenute nel preambolo della direttiva, come il riconoscimento di un diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico delle opere e dei materiali protetti, in caso di trasmissioni in rete interattive su richiesta (*on-demand*), oppure come la necessità di stabilire un "equo compenso" (*compensación equitativa*) per la realizzazione di "copie private digitali", come già esiste per le "copie private analogiche".

Quest'ultima misura ha costituito la parte più controversa della legge, che ha scatenato le più forti reazioni e divisioni nella società spagnola, delle quali è stato dato ampio risalto nei mezzi d'informazione. Si tratta infatti di un importo fisso da applicare sul prezzo di vendita degli apparecchi di riproduzione digitale già menzionati, calcolato in diversi ammontare, in base alla capacità di produrre copie da parte dello strumento. Alle reazioni sostanzialmente positive delle associazioni degli autori, degli editori e dei produttori del settore audiovisivo, si sono infatti contrapposte le accese critiche delle confederazioni delle piccole e medie imprese, che utilizzano i supporti digitali per il loro lavoro, di parte dell'industria tecnologica e, soprattutto, delle associazioni degli utenti e consumatori, che hanno protestato contro il ribattezzato "canone digitale" (*canon digital*) e che hanno costituito un movimento denominato "*Todos contra el Canon*", che sta studiando possibili azioni legali contro quella che è ritenuta una tassa ingiusta e indiscriminata, che colpisce la semplice vendita o distribuzione di supporti digitali e non il loro effettivo utilizzo per la produzione di copie private.



Spagna

Legge

MEDICINALI

Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (BOE núm 178)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/27/pdfs/A28122-28165.pdf>)

Trascorsi quindici anni dall'approvazione della *Ley 25/1990*, contenente la legislazione generale sui farmaci, il parlamento spagnolo ha approvato una nuova regolamentazione della materia. Il decentramento dell'assistenza sanitaria e delle prestazioni farmaceutiche, avviato in Spagna nel 2002, assieme alle nuove disposizioni emanate a livello comunitario (Direttiva CEE 2004/27 sui medicinali di uso umano e Direttiva CEE 2004/28 sui medicinali di uso veterinario), hanno suggerito la presente riforma, basata su due idee fondamentali: l'ampliamento e il rafforzamento del sistema di garanzie connesso all'autorizzazione dei farmaci e la promozione dell'uso razionale degli stessi, in accordo con quanto già previsto nel *Plan Estratégico de Política Farmacéutica para el Sistema Nacional de Salud*.

La legge è suddivisa in dieci titoli, seguiti da diverse disposizioni aggiuntive, transitorie, abrogative e finali.

Il Titolo I è dedicato alle "Disposizioni generali" ed estende l'ambito di applicazione del testo sia ai medicinali ed ai prodotti sanitari di uso umano che a quelli di uso veterinario. In tale parte, una specifica attenzione è rivolta a garantire l'indipendenza dei medici e dei farmacisti dagli interessi economici delle aziende e dei laboratori farmaceutici, sia definendo con precisione le circostanze che possono determinare conflitti d'interessi sia ponendo un divieto assoluto di offerta o promessa di vantaggi economici, o di altro tipo, in cambio della prescrizione o distribuzione di farmaci specifici.

Il Titolo II "Dei farmaci" adegua la legislazione nazionale alla normativa comunitaria, abbandonando il concetto di "specialità farmaceutica" e riclassificando i farmaci in quattro tipologie:

- medicinali di uso umano e di uso veterinario, prodotti a livello industriale o nella cui fabbricazione intervenga un processo industriale;
- formule magistrali;
- preparati officinali;
- medicinali particolari (vaccini ed altri prodotti di origine biologica, medicinali derivati dal sangue ed altri prodotti di origine umana, farmaci per terapie geniche e cellulari, radiofarmaci, medicinali omeopatici e a base di erbe, ...).

Il testo precisa le garanzie di autorizzazione, qualità, sicurezza, efficacia, identificazione ed informazione, richieste per le diverse categorie di farmaci.

Il Titolo III "Delle garanzie della ricerca dei farmaci di uso umano" disciplina la

segue





sperimentazione clinica sulle persone dei nuovi medicinali ed introduce norme di maggiore trasparenza, prevedendo la facoltà, per l’Agenzia Spagnola dei Farmaci e dei Prodotti Sanitari, di rendere sempre pubblici i risultati dei programmi di sperimentazione, laddove possano esservi dubbi sull’efficacia o sulla sicurezza dei medesimi.

Il Titolo IV “Delle garanzie richieste nella produzione e distribuzione dei farmaci” introduce novità volte a garantire la qualità dei prodotti farmaceutici, conformemente alle disposizioni comunitarie, rafforzando anche gli obblighi dei distributori all’ingrosso, con particolare riguardo alla conservazione dei farmaci in depositi e magazzini.

Il Titolo V “Delle garanzie sanitarie nel commercio estero dei farmaci” tratta il regime delle importazioni ed esportazioni dei medicinali, con disposizioni particolari per i farmaci destinati al trattamento di persone che si trovano temporaneamente nel territorio spagnolo come, ad esempio, gli sportivi impegnati in attività professionistiche.

Il Titolo VI “Dell’uso razionale dei farmaci di uso umano” introduce disposizioni più restrittive sulle ricette mediche con prescrizione di farmaci, che potranno essere redatte soltanto dai medici; è fatto inoltre divieto al farmacista di rilasciare medicinali senza ricetta. L’uso razionale dei farmaci riguarda anche il mondo dello sport, mediante il divieto generale di indicare come finalità quella di aumentare le capacità fisiche degli sportivi o di modificare i risultati delle competizioni alle quali essi partecipino. Ulteriori disposizioni sono volte ad assicurare la “tracciabilità” (*trazabilidad*) dei farmaci, al fine di controllare adeguatamente tutti i passaggi dei medicinali, dalla loro fabbricazione alla vendita al dettaglio, garantendo che essi siano conservati, trasportati e manipolati in condizioni adeguate. Altre misure intendono poi rafforzare la politica di promozione dei farmaci generici, che assicurano qualità, sicurezza ed efficacia, ma a minor prezzo.

Il Titolo VII “Del finanziamento pubblico dei farmaci e dei prodotti sanitari” riguarda le modalità di fissazione e revisione dei prezzi industriali dei medicinali e dei margini per la distribuzione e la vendita; la legge introduce il criterio della valutazione dell’utilità terapeutica del prodotto e del suo grado di innovazione, in aggiunta agli altri già previsti, in applicazione del principio del “finanziamento selettivo” dei farmaci. L’utilità terapeutica sarà valutata dall’Agenzia Spagnola dei Farmaci e dei Prodotti Sanitari, con la collaborazione di una rete di esperti esterni, proposti dalle Comunità autonome.

Il Titolo VIII “Regime sanzionatorio” aggiorna, rispetto alla legge del 1990, sia la tipologia delle infrazioni che l’ammontare delle corrispondenti sanzioni pecuniarie. Tra le nuove infrazioni si segnala, ad esempio, la vendita di farmaci soggetti a prescrizione medica attraverso la rete Internet, mentre le multe possono arrivare fino ad un massimo di 1.000.000 di euro, per gli illeciti molto gravi.

Il Titolo IX “Del provvedimento inibitorio” (“*Acción de cesación*”) introduce tale misura particolare, mutuata dal diritto comunitario europeo (Direttiva CEE 98/27), al fine di far cessare immediatamente la pubblicità di farmaci ad uso umano che sia contraria alla legge, in modo da tutelare gli interessi collettivi o diffusi di consumatori e utenti.

Il Titolo X è dedicato alle “Tasse”, cioè agli importi dovuti per i diversi servizi forniti dalla pubblica amministrazione in base alla legge; le tasse sono divise in dieci gruppi, corrispondenti alle differenti tipologie di prodotti farmaceutici ed alle diverse attività previste dalla legge.

Da segnalare, infine, la disposizione aggiuntiva sesta, che impone ai laboratori operanti nel Sistema Sanitario Nazionale di destinare una percentuale del ricavato delle vendite ad attività di ricerca nell’ambito della biomedicina.



Stati Uniti d'America

Legge

PENSIONI

Pension Protection Act of 2006 (Public Law 109-280)

(Legge promulgata il 17 agosto 2006)

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_public_laws&docid=f:publ280.109.pdf

Tramontata per ora la possibilità di realizzare una riforma complessiva del sistema della Sicurezza Sociale americana (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 1 del 2005, p. 63-64), l'amministrazione Bush ha puntato su un provvedimento di portata più limitata, ma ugualmente importante per affrontare un problema fortemente sentito dall'opinione pubblica americana.

Negli ultimi tempi si sono infatti verificati negli Stati Uniti diversi fallimenti di compagnie del trasporto aereo e di società dei settori dell'acciaio e delle componenti di auto, avvenimenti che hanno mostrato preoccupanti lacune nel sistema della previdenza privata americana. I lavoratori delle industrie in fallimento hanno infatti lamentato lo stato di sottofinanziamento dei loro fondi pensione aziendali, rispetto agli accordi sottoscritti con le aziende, sicché si è reso necessario l'intervento, in base alla normativa vigente, dell'agenzia federale che assicura i piani pensionistici, la *Pension Benefit Guaranty Corporation* (PBGC), la quale accusa però un deficit crescente, stimato in 22.8 miliardi di dollari alla fine del 2005.

Come sottolineato dal Presidente Bush, al momento della firma della legge, il deficit nel settore della previdenza privata è un problema che riguarda tutti gli americani, e non soltanto i lavoratori direttamente coinvolti nei crac aziendali, poiché, in assenza di misure correttive specifiche, si renderebbe necessario il ricorso alla tassazione generale per il sostegno finanziario del settore.

La presente legge, che modifica il testo dell'*Employee Retirement Income Security Act of 1974* (ERISA), vuole quindi sia imporre obblighi più stringenti sulle aziende nel finanziamento dei loro fondi pensione sia aumentare la loro partecipazione finanziaria nel sostegno dell'agenzia federale PBGC.

Le principali misure contenute nella legge sono:

- aumento del livello minimo obbligatorio di versamento dei contributi nei fondi pensione da parte delle aziende, dal 90% attuale al 100%. Alle società è concesso un periodo di 7 anni per adeguarsi alle nuove disposizioni, ma deroghe favorevoli sono stabilite, ad esempio, a favore di alcune compagnie aeree in particolari difficoltà finanziarie (American e Continental, che avranno 10 anni di tempo, e Delta e Northwest, che avranno 17 anni, al fine di ripianare gli ammanchi nei rispettivi piani pensione aziendali). Al

segue



contrario, sono previsti schemi di rientro accelerato per alcuni piani pensionistici considerati a rischio (*at-risk plans*), cioè quelli che non arriverebbero a coprire il 70% di quanto promesso, nella peggiore ipotesi possibile, oppure l'80%, in presenza di circostanze normali;

- introduzione di un nuovo versamento extra di 1,25 dollari, calcolato per ogni partecipante ad un piano pensione aziendale, a carico delle aziende che siano costrette a chiudere un fondo pensione per motivi di insolvenza. Il nuovo premio, che andrà pagato immediatamente al termine del procedimento fallimentare, servirà a coprire le necessità del sistema, con particolare riguardo al bilancio della PBGC. A tale proposito va segnalato che il proposito di aumentare il premio di base, già versato alla PBGC da ogni datore di lavoro per ciascun dipendente inserito in un piano pensione aziendale, elevandolo da 19 a 30 dollari annui, è stato scorporato dal testo del progetto originario ed inserito nell'apposito disegno di legge di adeguamento della normativa vigente agli obiettivi della manovra di bilancio (*budget reconciliation bill*);

- inserimento di una serie di limiti ulteriori a carico delle aziende, che vanno, ad esempio, dal divieto, per i fondi sottofinanziati, di promettere aumenti futuri delle prestazioni erogate in compensazione delle perdite attuali, fino alla proibizione di utilizzare versamenti effettuati in passato in eccedenza al livello minimo di contribuzione richiesto (*credit balances*), al fine di compensare difficoltà di finanziamento presenti o future, in caso di fondi pensione che risultino versati in percentuale inferiore all'80%. La legge vuole comunque incoraggiare i versamenti extra nei piani pensione da parte dei datori di lavoro, nei periodi di congiuntura favorevole, elevandone i livelli finora consentiti e mantenendone la massima deducibilità fiscale;

- richiesta alle aziende ed ai gestori dei fondi pensione di maggiore trasparenza ed assistenza nei confronti dei dipendenti. Si tratta di un pacchetto di misure volte a garantire ai lavoratori maggiori informazioni e dettagli sia in sede di sottoscrizione degli investimenti, con maggiori possibilità di accesso a servizi di consulenza professionale, sia durante l'evoluzione dei piani pensionistici, con accresciuto controllo dei sottoscrittori sulle modalità di investimento, nonché verifica degli effettivi rendimenti ottenuti;

- maggiore flessibilità a favore delle aziende, con possibilità di inserimento automatico dei dipendenti in piani a contribuzione definita (*defined contribution plans*), pur mantenendo un'opzione di uscita a loro favore (*opt-out option*) La legge contiene inoltre una serie di disposizioni intese a favorire la diffusione di alcuni piani a contribuzione definita che hanno ottenuto particolare favore tra i sottoscrittori, come gli *Investment Retirement Accounts* (IRA) e quelli noti come "401(k)", dall'articolo del codice federale della legislazione degli Stati Uniti che li disciplina, rendendo permanenti alcune agevolazioni concesse inizialmente fino al 2010.

Al termine del suo discorso il presidente Bush ha comunque tenuto a ribadire la necessità di riforme organiche del sistema della *Social Security* e del programma federale di assistenza sanitaria *Medicare*, a causa del futuro impatto che avrà il pensionamento massiccio della generazione del cosiddetto "*baby boom*".

Indice delle voci

AMBIENTE - SERVIZI DI INFORMAZIONE (ES)	49
ASSICURAZIONI (ES)	28
AUTONOMIA LOCALE (ES)	20
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (UK)	17
COSTITUZIONE – RIFORMA (DE)	11
DIRITTI D’AUTORE (FR) (ES)	37, 51
EDILIZIA POPOLARE (FR)	25
ESTRADIZIONE (DE)	13
GALLES – AUTONOMIA (UK)	18
GENETICA VEGETALE (ES)	32
GIUSTIZIA – COOPERAZIONE (DE)	13
IMPOSTE E TASSE (ES)	30
INVESTIMENTI (DE)	27
LAVORO (DE)	41
MADRID (ES)	20
MEDICINALI (ES)	53
MINORI – ASSISTENZA (UK)	45
OCCUPAZIONE (DE)	41
PARITÀ UOMO-DONNA (DE)	15
PENSIONI (US)	55
PIANTE – COLTIVAZIONE (ES)	32
RIFIUTI (DE)	43
SALUTE – TUTELA (UK)	47
SANITÀ PUBBLICA (UK)	47
VIOLENZA NELLO SPORT (FR)	39

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna
US = Stati Uniti d’America